DISSERTAZIONE

SU

DI UNA MONETA

DEL RE RUGGIERI

DETTA DUCATO.

NAPOLI
NELLA STAMPERIA REALE
1812.

Nos nunc aliis moribus vivimus; at jocundum est discere, quibus viverent & Majores nostri.

MURATORI Antiq. Med. Aevi Disser. XLVII
tom. IV pag. 244.

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR CONTE

GIUSEPPE ZURLO

DIGNITARIO DELL' ORDINE REALE
DELLE DUE SICILIE

CONSIGLIERE DI STATO

MINISTRO DELL' INTERNO

ec. ec. ec.

ECCELLENZA.

L' instancabile genio di GIOACCHINO NAPOLEONE nostro Augusto Sovrano tra le gravi e multiplici cure del glorioso suo Regno è tutto inteso a far rifiorire le Scienze e le Arti. E sulle prime l' Università degli Studj debbe a LUI il suo risorgimento e l' intero suo lustro. Nè

Nè minor debito hanno a questo beneficentissimo PRINCIPE le altre parti della pubblica Istruzione. Sono stati eretti doviziosi Musei di Storia Naturale, e Depositi d' Istromenti Astronomici e di Macchine Fisiche, sopra de' quali si è tanto estesa la Reale Munificenza, che non abbiamo che invidiare alle più culte Nazioni di Europa. Oltre a ciò è stata creata da S. M. una Commissione di sommi Personaggi per disporre in miglior forma le preziose e innumerevoli Carte che si conservano nel Generale Archivio, la qual utilissima impresa somministrerà senza fallo grandi lumi alla Diplomatica ed alla Storia. Mancava una Raccolta di patrj Monumenti per mezzo de' quali acquistassero piena fede le opere messe a stampa o ancora inedite de' nostri Scrittori, e l' Ottimo RE nella Biblioteca, che dal suo Gran NOME è intitolata GIOACCHINA, ha ordinato che si formi una completa Collezione delle nostre Monete da' tempi di mezzo fino a noi, e de' Manoscritti, Iscrizioni, e Pitture nostre che meritassero di arricchire questo insigne Deposito, la ricerca de' quali oggetti ha affidato a varie persone, tralle quali si è compiaciuta di nominar me ancora.

Or non soffrendomi l' animo, che mentre si dà con tanto fervore impulso e favore alle lettere, me ne stessi io affatto ozioso, coll' occasione che da più anni son rivolto ad illustrare appunto le dette Monete de' mezzani tempi, che più da vicino ci riguardano, avendo non ha guari rinvenuto il Ducato *battuto dal Re Ruggieri, e da più secoli invano ricercato, ho disteso su di esso una Dissertazione, e mi son fatto ardito a divotamente offerirla e consecrarla all' E. V., la quale dotata di ampissimi*

simi lumi e di profonda saviezza seconda le generose mire dell'Augusto SOVRANO, e ne diffonde sempre più gli utilissimi provvedimenti, ben sicuro che l'E. V. voglia benignamente accettarla, essendosi già degnata di permetter che uscisse alla luce sotto gli alti suoi auspicj; anzi, poichè è dell'umanissimo suo carattere di accogliere tutti, e que' vie più, che si affaticano per quanto le loro forze il comportano di essere utili alle lettere, son persuaso che meritar possa dall'E. V. quel generoso compatimento, che a me dia coraggio ad intraprendere ed eseguire altri e più gravi lavori.

Sono col più profondo rispetto

Di V. E.

Napoli il dì 10 Maggio 1812.

Umiliss. Divotiss. ed Obbligatiss. Servitore
Salvatore Fusco.

INTRODUZIONE.

Le monete de' mezzi tempi del nostro Regno furono sì poco curate dagli Scrittori contemporanei, che appena qualche oscura e confusa notizia di esse è a noi pervenuta, perlochè senza lungo e penoso travaglio non si può giugnere ad illustrarne veruna; onde è che non solamente non ne abbiamo un completo trattato, ma appena alcune poche finora sono state dilucidate (1). Mosso da ciò mi son rivolto da più anni a questi studj, ed ho fatto delle non lievi fatighe intorno alla nostra Numismatica travagliando su' preziosi monumenti che si conservano ne' nostri Archivj. Di tal lavoro do ora un saggio in questa Illustrazione del *Ducato* battuto dal Re Ruggieri non mai per lo addietro da altri pubblicato.

Avendo in veduta per quanto è possibile la brevità, darò in questo opuscolo un' idea delle nostre monete di conto, non meno che della proporzione de' due più preziosi metalli praticata in que' tempi nel nostro monetario sistema, che anderò sviluppando sino a Carlo I, poichè le sue monete ci fan conoscere vie più quelle battute da' precedenti Sovrani. Vedrò ancora quali monete di argento di stranieri paesi ebbero allora maggior corso tra noi, e

 qual

(1) Al Signor Domenico Diodati si debbe la gloria d'essere stato il primo tra noi, che ad emulazione de' Siciliani, ma con miglior successo, imprese ad illustrare alcune delle nostre monete de' tempi di mezzo.

qual ne fu il rapporto colle nostre, per farne rilevare il generale sistema. Parlerò della pubblicazione del *ducato* di Ruggieri, e del valore allo stesso assegnato, confutando la comune opinione degli Scrittori, che in modo diverso lo valutarono. Indi passerò a dimostrare che la moneta, che or da me vien pubblicata, sia per l'appunto il *ducato* di Ruggieri; e ragionerò del *tipo*, del *peso*, e dell'*intrinseco* di essa, facendone il ragguaglio colle nostre conosciute monete per confermare il suo giusto valore. Finalmente, correndo tra noi una moneta denominata *Ducato*, con cui finora abbiam tenute le nostre ragioni, prenderò opportuna occasione di rintracciarne l'origine.

CAP.

CAP. I.

Monete di conto delle quali si fece uso nel Regno di Napoli sotto del Re Ruggieri.

FINO a che non fu stabilito un costante e general sistema di monetazione furono in commercio in queste nostre provincie varie specie di *soldi d'oro*, poichè ebbero corso a un tempo stesso i *bizanzj*, i *michelati*, i *costantini*, i *costantinati*, i *romanati*, gli *schifati*, i *regali*, i *siculi*, i *salernitani*, e gli *amalfitani soldi* (1).

Non essendo mio scopo di trattare di coteste diverse sorte di *soldi* (2), a me basterà solamente di osservare, che que' de' Greci Augusti sulle prime si battevano a sei per oncia, onde *sextulae* pur diceansi, e che da Leone Isaurico cominciarono ad essere di assai inferior bontà, e di peso anche minore, poichè si giunse a tagliarne ottantaquattro, ed anche dippiù per ogni libbra (3).

Computavasi il *soldo d'oro* per dodici *migliaresi di argento* (4) e 'l *migliarese* veniva ragguagliato a venti-

* quat-

(1) Archivio Generale, Carte di S. Leonardo della Matina, an. 1146, 1157, 1158 e 1178.

Di Meo Annali Crit. Diplom. ann. 1012, 1047, 1077, 1085, 1117, 1137, 1148, 1154 ed altrove.

De Blasi Stemma de' Principi di Salerno. Docum. num. 1, 6, 7, 8, 21, 24, 26, 27, 28, 37, 57, 72, 94 ed altri.

(2) Abbiamo non pochi Scrittori che si sono occupati ad illustrare le varie specie di *soldi d'oro*, che sotto tante differenti denominazioni hanno avuto corso, per indagare la diversità del loro valore: io per contrario mi son limitato a vedere semplicemente il lor rapporto medio per poterne fare il ragguaglio co' nostri *soldi*.

(3) Zanetti Nuova Raccolta delle Zecche d'Italia, tom. II. pag. 364.

(4) Il Conte Carli nel tom. II pag. 102 ediz. del 1754 scrive così: *Da un Razionale Greco della Regia Biblioteca di Parigi ricavò il* Salmasio (*ad lib.* Tertul. *de Pallio p.* 112) *che il* soldo d'oro *valeva* 12 migliaresi *di argento*, *e 'l* milliarese 24 folli; *la qual cosa è confermata nelle Glosse delle Basiliche* (Eglog. 23) *ove si legge che il* Cerazio *valeva* 12 Folli *cioè mezzo* Migliarese.

quattro *folli*, che pur *follari* eran denominati (1). Vi furono ugualmente de' *migliaresi* di varie specie, essendosene coniati finanche in Italia, su di che non occorre che io mi fermi (2).

Riguardo a' nostri *soldi*, che certamente erano immaginarj, sappiamo che ognun costava di quattro *tarì d'oro*, e dal luogo, ove questi si coniarono, presero i soldi medesimi la lor denominazione di *salernitani*, *amalfitani*, e *siculi*, e talvolta si dissero semplicemente *soldi di tarì* (3).

Molto

(1) Lo stesso CARLI nel luog. cit. e nella pag. 101 sotto la voce *Folli*.

DU-CANGE nella Dissert. *de Inferior. Ævi numismat. n. C. FOLLIS . . . De aereis hic agimus, quomodo intelliguntur a plerisque Scriptorum Bizantinorum Glossae Greco-Latinae* : Φολλις, aes, Folles aeris *dixit Lampridius*. Follerales *Marcellinus Comes, seu* follares, *ut praefert Sirmondi editio, quasi folles aereos &c.*

ZANETTI nella cit. raccol. tom. I pag. 305 e seg.

(2) Nel dono che i Saraceni di Pantalaria fecero a Carlo I in Ottobre della XVI Indizione (1270) i *Bizanzj* furon computati *ad rationem de decem millarisiis pro quolibet bisancio* (Reg. 1278 A fogl. 125), e que' del tributo pagato dal Re di Tunisi al detto nostro Sovrano nell' anno della I Indizione (1273) ugualmente vennero computati *ad rationem de millarisiis decem pro uno bisantio* (Reg. 1269 A fogl. 139). E poichè in una carta del 1279 leggesi : *bisantiorum de Tunisio . . . . . ad rationem de tarenis duobus & medio pro quolibet bisantio* (Reg. 1278 B fogl. 16), veniva perciò a ragguagliarsi il *migliarese tunisino* a grana cinque della nostra *oncia d'oro di conto*. Era poi il *migliarese costantinopolitano* più forte del *tunisino*, poichè come da quì a poco si vedrà, il *soldo d'oro* de' Greci Imperatori era di maggior valore. Essendosi fatta parola del detto tributo, che da' nostri Sovrani si riscuoteva, dirò quì di passaggio, che sotto del Re Carlo montava ad annue once 2777 tarì 23 grana 6 e cavalli 8. Questo computo fu fatto dal TUTINI negli *Ammiranti* pag. 64, ma esso errò ne' suoi calcoli. Intanto uopo è di aggiugnere, che un tal tributo nulla avea che fare colle ingenti somme, che lo stesso Re di Tunisi si obbligò di pagare in occasione della tregua fatta nel 1270 coll'esercito de' Principi collegati, tra' quali vi fu ancora il detto nostro Re Carlo, a cui ne venne assegnata una terza parte (Reg. 1278 A fogl. 125 a t., e sud. Reg. 1269 A d. fogl. 139).

(3) So bene, che diverso era il valore di questi nostri *soldi d'oro*, e nelle nostre carte del XII secolo ho rinvenuto, che aveansi ancora altre specie d'immaginarj soldi, delle quali niuno finora ha fatto menzione, ma interessa a me solamente dimostrare, che in generale i nostri *soldi di tarì* a' Costantinopolitani corrispondevano, riserbando a tempo più opportuno di parlare de' suddivisati *soldi*, tra' quali uno ve n'era che si uguagliava al *Romanato*, il di cui incerto valore credo d'aver io già determinato con chiarissimi documenti.

Molto si è scritto finora sulla etimologia della voce *Tarì*. Io lasciando ai Dotti queste ricerche dirò soltanto, che siamo tuttavia nell' ignoranza dell' origine di tal moneta, di cui sin dal principio del X secolo si trova fatta menzione (1). Oltre alle varie specie di *tarì* enunciati di sopra, altri ancora ne son nominati nelle nostre carte, ed in particolare si fa menzione de' *tarì africani* (2), perlochè si vuole che i Saraceni avessero introdotto queste monete (3). E' d' opinione il Signor Domenico Diodati (4), che il *tarì d'oro* da immaginaria moneta fosse poi divenuto moneta reale; ma avendo le nostre monete di *conto* costantemente indicato una frazione della nostra libbra, quante volte si voglia dire, che da questa frazione di peso denominata *tareno* avesse avuto origine la moneta del nostro *tarì*, ne verrebbe a risultare, che assai prima del X secolo il peso dell' oncia fosse stato ugualmente presso di noi ripartito in trenta *tareni*, il che non è ancor dimostrato.

Niuno finora ci ha indicato alcuno de' *tarì* che furono battuti da' Normanni, o da altri Principi ad essi vicini. Io credo di aver rinvenuto due di tali monete, che conservo tra quelle della mia collezione.

Esse sono due *cufiche* monete di oro: in una da ambe le parti vi è l' epigrafe ✠ GISVLFV RPIN = ✠ GISVLFV ::: R, nell' altra da una banda solamente leggesi ✠ GISVLFVS RPINC:::, essendovi *cufici* carat-

teri

(1) Di Meo anno 904.
(2) Leone Ostiense Chron. Casin. lib. III cap. LVIII.
Di Meo ann. 1085.
(3) Opusc. di Autor. Sicil. tom. XVI pag. 222.
(4) *Illustrazione delle Monete nominate nelle nostre Costituzioni* inserita negli Atti dell' Accademia di Napoli pubblicati nel 1788 pag. 331.

teri nel resto (1). Attribuisco queste due uniche monete all' ultimo Principe Gisolfo: pesano esse acini 20 per ognuna, e credo che siano due de' *tarì* della moneta di Salerno nominati in una carta del 1077 (2): *quadraginta solidos quorum quisque habebat tarenos quattuor de moneta huius Civitatis* (*Salerni*): ed ecco per la prima volta date alla luce monete di oro Salernitane, inutilmente finora ricercate dagli Scrittori della storia di quella Città.

Ho ancora un' altra inedita moneta, che è di sottilissima lamina di oro, e nel campo in mezzo a doppj giri di caratteri *cufici* da una parte osservasi il monogramma W cioè *Wilelmus*, e dall' altra REX (3): pesa ugualmente acini venti, ed io l' assegno piuttosto a Guglielmo il Buono, e credo che possa essere uno di que' *tarì* nominati in una carta del 1175 prodotta dal Canonico Schiavo nella sua Dissertazione del *Tarì d' oro*, in cui si legge: *Pro aureis Tarenis impressionis & characteris fortissimi Regis centum sexaginta unum* (4).

Or se i *soldi d' oro* Costantinopolitani erano a ottantaquattro e più per ogni libbra, e i nostri *soldi* immaginarj costavano di *tarì* quattro, dee conchiudersi che esser vi dovette una gran relazione tra' nostri *soldi*, e que' degli ultimi Greci Augusti (5).

Poichè i Normanni ritennero pure l' antico costume di contrattare a peso d' oro, cessato a poco a poco l' uso de' soldi, l' *oncia* di oro passò poi ad essere una imma-

ma-

(1) V. la Tav. num. 1 e 2.
(2) De Blasi, docum. num. 20.
(3) V. la Tav. num. 6.
(4) Opuscoli di Autori Sicil. tom. XVI pag. 225.
(5) Se ognuno de' nostri *soldi* costava di *tarì* quattro in numero e peso, novanta di essi corrispondevano ad una *libbra d' oro*, e perciò questi venivano ad essere presso che uguali a que' battuti da' Greci Imperatori a' tempi de' Normanni.

maginaria moneta, la quale veniva costituita da trenta reali monete denominate *tarì*, che corrispondevano al peso di un' oncia, e perciò non solo l' *oncia d' oro monetale* fu in una perfetta relazione coll' oncia *ad pondus*, ma la stessa voce *tarenus* adoperata venne tanto in significazion della moneta *tarì*, che della trigesima parte dell' oncia *ad pondus* (1); nè altrimenti avvenne appò i Greci colle loro *Dramme*, come dalla *Libbra* presso de' Francesi ne derivarono le *Lire* (2).

Le formole, che costantemente s' incontrano ne' contratti di que' tempi, ci assicurano sempre più che l'*oncia d'oro di conto* si ragguagliava a un'*oncia ad pondus* d'oro monetato, leggendosi in una carta del 1171: *quatuordecim unciarum auri de tarenis Sicilie* (3), e ci assicurano ancora che quest' *oncia d' oro monetale* veniva talvolta pagata colla semplice numerazione di quelle monete di cui costava, poichè dubbio alcuno non poteva nascere di non riceversene il suo giusto peso e valore: così in un'altra carta del 1186 abbiamo: *Uncias auri de bonis Regiis tarenis de Sicilia viginti quatuor quibus numeratis dicimus aput nos eas habere totas* (4).

Nessuno finora si è occupato delle Normanne monete di argento, delle quali alcune poche sono state di tempo in tempo pubblicate, senza che mai siasi cercato di conoscerne il rapporto con quelle di oro: basterà intanto

(1) Per maggior distinzione si adoperò posteriormente la voce *tarpisium* (*tarì-peso*), come in Italia si disse *danapeso* la frazione unciale denominata *danaro*.

(2) Di questa teoria stabilita già da qualche tempo si valse con somma felicità il lodato Sig. Domenico Diodati nella cennata Illustrazione delle nostre monete.

(3) Arch. Gener. Carte di S. Leonardo della Matina.

(4) Sud. Carte di S. Leonardo.

to di accennarsi, che da' Normanni si batterono varie monete di argento, delle quali le più celebri furon in corso col nome di *ducati*, *ducali*, ed *apuliensi*, e di queste due ultime si hanno ancora le loro *tercie* (1).

Avendo gli Svevi ritrovato, come già si è veduto, che a *peso d' oro monetato* si commerciava presso di noi, e che perciò si conservava nelle monete quel peso, di cui esse doveano indicare il valore, lungi l'Imperator Federigo dall' alterare un tal sistema, volle renderlo assai più regolare. Egli dunque stabilì per elemento della nostra moneta di *conto* il *grano d' oro*, che veniva ad essere la secentesima parte dell'*oncia d'oro immaginaria* (2); conservò l' uso de' *tarì*, ognun de' quali corrispondeva in peso e valore a 20 de' suddetti *grani d' oro*, e trenta di essi *tarì* continuarono per conseguenza a formare l' *oncia d' oro monetale*. E poichè eransi già aboliti i *soldi d'oro*, una nuova moneta ancora ei fece, che fu chiamata *Au-*

gu-

(1) L' ADLER pubblicò la *tercia del ducale* (num. LXXXII), ma non potè ben discernere la *tercia* dell' *apuliense*, di cui anche diede il disegno (num. LXXXI), nè prima di lui erano stati più fortunati l' AGOSTINI nelle Aggiunte al PARUTA (tav. CLXXXIX. n.6 dell'ult.ediz. colle osservaz. dell'*Avercampo*) e 'l VERGARA (tav. III n. 2), poichè niun di loro ebbe una di queste monete ben conservata, in cui leggesi nell' epigrafe TERCI> APVLIENSIS I. Il tipo dell' *apuliense* era poi simile al disegno della moneta 2 della tav. II del VERGARA, in cui si avrebbe solamente a supplire la parola APVLIENSIS, che è l' intiera leggenda del rovescio: questa moneta finora non è stata nè pure nominata da altri. Abbiamo ancora nell' ADLER il disegno della QUARTA TERCENARII (n.CI); nè queste sono le sole Normanne monete che restano ad essere dilucidate, le quali trovansi tutte nella ricca collezione delle monete della nostra Monarchia posseduta dal chiariss. Signor Cav. *Carelli*, delle quali non poche anche da me si conservano.

(2) Il *grano d' oro* non è più antico de' tempi di Federigo II, ed io son di sentimento, che tal voce venne adoperata nell' atto stesso tanto in significazion di moneta che di peso, e che l' oncia nostra, la quale era partita in trenta *tarì*, fosse stata da questo nostro Sovrano suddivisa in secento *grani* o sieno *acini*.

gustale (1), e per maggior facilitazione del commercio fu coniato pur anche il *mezzo-augustale*.

Non son lontano dal credere, che avesse Federigo sostituito gli *augustali* a' *soldi regali*, e i *mezzi augustali* a' semplici *soldi*. Però è da osservarsi, che trovavasi già adottato l'uso di dividere l'*oncia d'oro immaginaria*, ad imitazione dell'*oncia ad pondus*, in quattro porzioni, poichè in un istrumento rogato in Molfetta nel 1213 (2) pagansi *tres partes unius uncie boni auri*, delle quali *media uncia* vien data a un de' due contraenti, & *quarta* all'altro; d'onde chiaramente si rileva, che per tre parti dell'oncia s'intendevan le tre quarte di essa, ognuna delle quali divenuta già probabilmente moneta reale, volle poi Federigo dichiarato Augusto darle il nome di *Augustale*, e siccome avevasi ancora *media quarta uncie* (3), così fu battuto pure il *mezzo augustale*.

Poichè l'*augustale* non pesava che la quinta parte di un'oncia, si è perciò assai disputato sul valore di esso; ma tal diversità di peso derivava unicamente dalla varia tenuta dell'oro, che negli *augustali* era a bontà di *carati* 20 e mezzo, a differenza di quella de' *tarì*, ne' quali non oltrepassava *carati* 16 ed un terzo, che se gli *augustali* si fossero battuti della stessa lega de' *tarì d'oro*, ognun d'essi avrebbe allora pesato la quarta parte dell'on-

(1) RICCARDO DA S.GERMANO Chr. ann.1221. *Nummi aurei qui Augustales vocantur de mandato Imperatoris in utraque Sicla Brundusii & Messanae cuduntur*.

(2) Archiv. della Zecca Arc. K. maz. 50 num. 25. La stessa formola praticavasi nel designare le porzioni di un fondo, che in quattro parti volevasi dividere, come può riscontrarsi nel docum. num. 1 presso de Blasi.

(3) Carte di S. Leonardo ann.1263.

l'oncia, vale a dire *grani* o sian *acini* cencinquanta (1).

Sembra che per molto tempo avesse Federigo continuato a coniare le sue monete a simiglianza di quelle de' Normanni: tra le molte che se ne incontrano, mi valgo di una inedita della vasta e ricca collezione del chiarissimo Signor Cavalier *Carelli* (2), perchè simile in tutto a quella di Guglielmo, di cui si è già fatta menzione. Questa è una *cufica* moneta ugualmente di lamina sottilissima, e di soli 20 acini di peso: da una parte veggonsi nel campo le lettere FRE, *Fredericus*, e nel giro C. ROMANOR IMP., *Caesar Romanorum Imperator.* Appartiene essa certamente alla classe de' *tarì* da Federigo battuti, al peso de' quali esattamente corrisponde (3).

Sotto

(1) Il Cardinal GARAMPI scrisse un'opera sul valore delle antiche monete Pontificie, che non arrivò a pubblicare: una copia di essa si possiede dall'ornatiss. Signor Luigi Diodati autore dell'opera *dello stato presente della moneta del nostro Regno di Napoli*, onde fu promosso alla carica di Direttore di questa Zecca. A lui son molto obbligato per essersi compiaciuto di prestarmi questo libro, che può considerarsi come un MS., il quale è pregevole per li documenti che in esso si contengono.

Tra i detti documenti portati nell' appendice della citata opera alla pag. 6 si porta la notizia della lega degli Augustali estratta da un Codice dell'Archivio segreto Vaticano ne'seguenti termini: *Augustales auri, qui laborantur in predictis siclis fiunt de caratis viginti & media: ita quod quelibet libra auri in pondere tenet de puro & fino auro uncias decem, tarenos septem & medium. Reliqua vero uncia & tareni viginti duo & medius, sunt in quarta parte de ere, & in tribus partibus de argento fino sicut in tarenis.* Ed alla pag. 35 trovasi quella de' Tarì d'oro: *Aurum Tarenorum, quod laboratur tam in Sicla Brundusii, quam in Sicla Messane, est de caratis sedecim & tertia; ita quod quelibet libra auri unciarum XII tenet de puro & fino auro uncias VIII, tarenos V. Relique vero uncie auri tres & tareni XXV sunt in quarta parte de ere, & in tribus partibus de argento novo.*

Il Signor Domenico Diodati nella menzionata Illustrazione trattò particolarmente delle suddette monete.

(2) V. la Tav. num. 7.

Son tenuto alla gentilezza del lodato Signor Cavalier Carelli, che si degnò di favorirmi questa rarissima moneta per farne tirare il disegno.

(3) Dubito fortemente che questa moneta di non ordinaria forma, e l'altra consimile di Guglielmo, portata nella Tav. al num. 6, non appartengano ad una particolar *Zecca* del Regno, ma sospendo per ora il mio giudizio, riserbandomi di dare altrove un elenco delle nostre *Zecche* per la maggior parte non conosciute, e delle specie di monete in esse battute.

Sotto degli Svevi si continuarono a fare i pagamenti a *once d' oro*, e siccome questa immaginaria moneta era ripartita in *tarì* e *grani*, così si cominciarono a tener le ragioni in queste stesse monete, trovandosi in una carta del 1225: *uncias tres, & tarenos quinque, & grana duodecim & dimidium auri tarenorum sicilie* (1). Ciò non pertanto le formole de' contratti non furono punto alterate, e si seguitò l'antico costume di pagare a *peso d'oro monetato*, così leggesi in un'altra carta del 1204: *tres uncias auri puri tarenorum bonorum sicilie iuste pensatas* (2), e in una del 1213: *unciam auri unam & dimidiam iusti ponderis tarenorum sicilie* (3), e in un'altra del 1235: *uncias boni auri ad generale pondus regni octo sicilie tarenorum* (4), o pure come in una del 1236: *ad generale pondus uncias viginti boni & electi auri* (5); similmente si dice *unciam auri unam & tarì auri septem & dimidium bonorum tarenorum sicilie bene ponderatorum* in un documento del 1255 (6), e in un altro del 1260 *unc. auri quinque tarenorum sicilie ponderatorum* (7). E finalmente talvolta si facevan ancora i pagamenti a peso e numero, leggendosi in un istrumento del 1250: *uncias auri duas de bono auro sicilie bene & iuste numeratas & ponderatas ad pondus generale* (8).

Era poi il *pondus generale* quello, di cui facevasi uso per tutto il Regno, che senz'alcuna alterazione presso di noi si è conservato finora; e ben con ragione se

* ne

(1) Arch. gener. Carte di S. Leonardo.
(2) Carte sud.
(3) Carte sud.
(4) Carte sud.
(5) Carte sud.
(6) Arch. della Zecca Arc.G. maz.8 num. o.
(7) Carte di S. Leonardo.
(8) Carte sud.

ne faceva menzione ne' contratti; perciocchè eravi ancora il *pondus Curie*, che conservavasi nella Camera Imperiale (1).

Grande è ancora l'oscurità per le monete di argento battute dagli Svevi: io ho osservato, che essi fecero i loro *Denari* a lega di argento, de' quali e semplici, e doppj si rinvengono, che furon detti ancora *Imperiali* (2), ed ebbero pure gli *Apuliensi Imperiali*, che così vennero denominati per distinguerli da que' de' Normanni (3).

Abbenchè Carlo I di Angiò, fin da' primi momenti della sua venuta nel Regno avesse da per tutto cercato di estinguere la memoria degli Svevi, abolendo ancora il corso delle lor monete, egli però non alterò affatto il ricevuto sistema monetario, poichè fece subito coniare i suoi nuovi *tarì*, e diede alle monete, che sostituì agli *augustali*, l'antica denominazione di *Regali*, facendo battere pure i *mezzi regali*, che ritennero lo stesso peso bontà e valore degli *augustali*, e *mezzi augustali* (4).

Poichè

(1) Registr. dell'Imperator Federigo II dell'anno 1239 pag. 30. *Pondus enim Curie nostre quo ipsa pecunia ponderari debet, consimile ponderi Camere nostre tibi mictimus per eundem, quod eidem debeas resignare*.

(2) Riccardo da S.Germano Chr. ann. 1222, 1225, 1228, 1236 e 1238.

(3) Carte di S. Leonardo ann. 1198 e 1200.

Da questi due documenti si rileva pure che dodici di detti *apuliensi* costituivano un *soldo*, e due di essi un *denaro*.

(4) Nell'Appendice de' documenti che si producono in fine di quest'opuscolo, può osservarsi al num. I la Commessione inviata alla Zecca di Barletta per la fabbrica de' *regali* e *mezzi regali*, che contemporaneamente si batterono anche in Messina fino al 1277 (Reg. 1276 A fog. 106), dopo del qual tempo cominciarono a coniarsi i *carlini d'oro*. Debbo al lodato Signor Cavalier Carelli la cognizione del tipo de' *regali*, uno de' quali adorna pure la cennata sua collezione: Tra le monete di Provenza pubblicate dal *Saint Vincent* al n. 12 di quelle di Carlo I, può riscontrarsi il disegno del *regale*, di cui non se n'era indicata la denominazione.

E' quì da avvertirsi, che sebbene Carlo I fin da' primi momenti del suo Regno,

Poichè esso Re Carlo ebbe osservato, che *il fiorin d' oro* era da per tutto ricevuto, egli volle adottare la purità di questa moneta, e facendo venire da Firenze un tal *Francesco Formica*, cominciò a far battere in luogo de' *regali* e *mezzi regali* i suoi *carlini* o *carolensi* d' oro a paragone, ch' ei pubblicò nel 1278, de' quali fece anche le *medaglie* (1); e quattro di essi *carlini*, o otto *medaglie* ugualmente si computavano per un' *oncia d' oro di conto* (2).

Si

Regno, cioè a dire in Novembre del 1266 (non già del 1267 come scrisse il CHIARITO nel *Comento sulla Costit. de Instr. confic.* pag. 94) avesse abolito gli *augustali*, questi continuarono ad essere in corso con le altre monete da lui battute, come rilevasi da una Tariffa fatta da esso Sovrano un anno prima della sua morte. V. nell'Appendice, docum. n. II.

(1) Spendevasi in Firenze nel XIII secolo una moneta di tal nome, che *battuta per servire ad un' altra, che valeva la metà del denaio, da questa metà, e medietà fusse così chiamata* Medaglia: BORGHINI della *Moneta Fior.* part. II pag. 192. VETTORI il *Fiorino d' oro illustr.* pag. 199. Aveano anche i Francesi le loro *mailles*, o *oboli*, che ugualmente valevano la metà del denaio. LE BLANC *Traité Histor. des Monnoyes de France* pag. XX. E medalia o medallea *dicevansi pure le monete di qualunque metallo, che valessero la metà di una maggiore loro corrispondente, cioè che erano* mediformes. GARAMPI pag. 2 dell' App. not. num. 4. In quest' ultimo senso trovasi adoperata tal voce ne' nostri Diplomi degli Angioini, da' quali certamente venne introdotta presso di noi, poichè da essi *medaglie* si dissero tanto i *mezzi carlini* d'oro e di argento, che i *mezzi denari* piccioli, come può rilevarsi da' documenti, che da me or si pubblicano, e quindi nelle carte di quella Cancelleria scritte in Francese idioma i *mezzi carlini* son detti *maalles challoises*. (Reg. 1279 A f. 65 a t. e 76.)

(2) Append. docum. n. III e IV.

Ho raccolto molti documenti che riguardano la fabbrica de' *carlini*, e specialmente di que' di oro, battuti da Carlo I, che istabilì una Zecca nel nostro Castel Capuano per la coniazione di queste sue nuove monete. Da queste carte si vengono a rilevare le diverse specie di oro, e la quantità che se ne dava a zecchieri, risultando di essersi battuti in detta nuova zecca onze 227 mila a numero di essi *carlini d' oro* coniati a partito dal 1278 pel 1283. Finalmente si ha cognizione del dritto di *Signoraggio*, che quella Corte riscuotea sulla fabbrica di esse monete.

Nella menzionata collezione del lodato Signor Cavalier Carelli conservasi uno di detti *carlini d' oro*, il di cui tipo può riscontrarsi nella prima dissertaz. del BELLINI al n. VI di quelle del nostro Regno, e nelle cennate monete di Provenza, nelle quali però è con errore messo dal *Saint Vincent* tra quelle di Carlo II num. 1.

Si continuarono sotto degli Angioini a praticare ne' contratti le stesse formole pe' pagamenti ; in una Carta Curialesca del 1268 leggesi: *uncia una & tarì dece de auro de tarì de sicilia pesata ad uncie iuste* (1). E le pubbliche rendite a peso ancora si riscuotevano, come si rileva da una Lettera di esso Re Carlo segnata a 3 Aprile della XII Indiz. (1284), in cui rimproverando ad un suo Giustiziere, il quale avea rappresentato, che appena avrebbe potuto raccogliere una parte della sovvenzione imposta per lo passaggio nella Sicilia a lui ribellata, gli dice: *Vos autem ut credimus expectantes quod dicti homines cum pecunia & ponderibus ad vos personaliter accederent eamdem vobis pecuniam soluturi* (2).

Praticavasi poi da quella Corte un particolar peso, che *ad parvum pondus*, o pure *minoris ponderis Curie* dicevasi, e i pagamenti, che facevansi a un tal peso, nel ragguagliarsi a quello generale del Regno venivano a perdere il dieci per cento (3).

Non

(1) Cautillo diss. sull' Estaur. di S. Pietro a Fusariello pag. 81.

(2) Arch. della Zecca Reg. 1284 C. f. 88 a t.

(3) La diversità che passava tra il *picciol peso* della Curia e 'l *peso generale* del Regno, resta chiaramente dimostrata dalla riduzione della seguente partita, in cui per *tarì* tre e *grana* 15 *parvi ponderis* si pagano *tarì* tre e *grana* sette e mezzo a peso generale, vale a dire con *grana* sette e mezzo di meno, o sia di un decimo. Eccone le parole: *Ad eamdem rationem de tarì auri tribus & grana quindecim parvi ponderis pro quolibet eorum per mensem eodem parvo pondere converso ad generale sunt tareni auri tres & gr. septem & med.* (Reg. 1270 B. fog. 126 a t.)

Un consimile documento può osservarsi nella cennata Illustrazione del Sig. Diodati pag. 328 degli Atti dell' Accad. di Napoli.

Sembra a me che sia quì a proposito di avvertire, che il Signor Abate Forges Davanzati nella *dissertazione sulla seconda moglie del Re Manfredi* pag. 26 e 65 scrisse, che i pagamenti *ad pondus generale* venivan fatti col dieci per cento di meno della somma che si somministrava, senza addurre alcun documento in giustificazione di tal sua pretesa scoverta, che al fatto si oppone. Questo dotto uomo per seguire la comune opinione degli

Non furon solamente le monete di oro, che questo nostro Sovrano portò a tanta perfezione: egli fece coniare i *Carolensi*, o sian i *carlini d' argento*, due de' quali si computavano per un *tarì*, e sessanta per un'*oncia d'oro immaginaria*, e perciò ogni *carlino di argento* veniva a valere grana dieci, e di questi ancora se ne batterono le *medaglie* del valore di grana cinque per ognuna (1).

Eravi pure la *nuova moneta de' denari*, che serviva pe' piccioli bisogni. Ho raccolte non poche notizie per illustrare tal *nuova moneta de' denari*, de' quali battevansi pure le *medaglie* (2); e son venuto ancora a sapere il modo

degli storici, che han voluto darci ad intendere che il Re Carlo I avesse dato non più che cinque, o sei carlini al giorno pel vitto di Elena vedova di Manfredi, e de' di lei quattro figliuoli, cadde in quest' errore, poichè avendo rinvenuto che agli 11 di Luglio della XV Indiz. (1269) furon pagate *once d' oro* quaranta a peso generale per le spese di questa Principessa, e che agli 11 Marzo della XVI Indiz. (1270) era stato ordinato di pagarsi una simile partita per lei e per la sua famiglia, egli credette, che l' annuo assegnamento fatto da quel Sovrano per lo mantenimento di costoro fosse stato di annue *once* 40 *d' oro a peso generale*, e per ritrovarsi ne' suoi calcoli immaginò, che questa somma veniva ancora pagata colla diminuzione del dieci per cento in sole annue *once* trentasei. Ma avrebbe tanto asserito il Sig. Davanzati, se avesse veduto un altro pagamento di *once cento d' oro*, che a 4 Dicembre della XVI Indizione, vale a dire nell' istesso anno 1269, il Re Carlo fece a cotesta Principessa per le spese che le occorrevano? E affinchè si vegga quanta cura se ne prendesse questo Sovrano, io pubblico una tal carta così interessante (Appendice docum. num. V) e pubblico ancora l' inventario fatto dopo la morte di Elena del corredo, che teneva presso di se (Appendic. docum. num. VI), dal quale rilevasi pure con certezza l' epoca, in cui la medesima cessò di vivere, che esso Sig. *Forges* cercò di determinare a forza d' illazioni per mancanza di quest'altro insigne monumento. Mi si perdoni intanto questa digressione, poichè dire ancor voleva, che la storia del nostro Regno dovrebbe esser purgata da molti e gravi errori.

(1) Sono ovvj i *carlini* battuti dal Re Carlo pubblicati già dall'Agostini nelle Aggiunte al Paruta, e dal Vergara. Il disegno del *mezzo carlino*, trovasi nella IV Dissertaz. del Bellini al num. II di quelle del nostro Regno, ed io conservo una di queste *medaglie* ricevuta in dono dal mio coltissimo amico D. Niccola Gangemi, che sta formando ancora una collezione di queste nostre monete.

(2) Archiv. della Zecca Reg. 1276 A fogl. 106. *Novam monetam nostram denariorum & medalearum*.

modo con cui facevasene in ogni anno la distribuzione per lo Regno, che a tempo più opportuno spero di poter dare alla luce (1).

Or se l' *oncia d' oro monetale* a' tempi de' Normanni costava di *tarì* trenta, ugualmente che sotto degli Svevi, e degli Angioini, ne siegue che una fosse stata la di costoro *moneta di conto*, cioè a dire l' *oncia d' oro*, che conservò ancora lo stesso valore nelle sue frazioni o che immaginarie, o che reali fossero state.

CAP.

(1) Una delle imposte del Regno sotto del Re Carlo I era appunto la distribuzione di dette *monete picciole de' denari*: Di essa fanno semplicemente menzione il NEOCASTRO nella storia di Sicilia, e 'l DE SCLOT in quella di Catalogna: Non fu costante la lega, e 'l peso di questi *denari piccioli*, e perciò ebbero valore, e denominazione diversa. Le picciole monete battute da Carlo II, e che nel 1290 spendevansi pel Regno, si chiamavan *regali*, e dovevansi ricevere *ad rationem de denariis quatraginta seu medaliis octuaginta denariorum ipsorum pro tareno auri uno*, vale a dire che due di questi *regali*, o pur quattro di esse *medaglie* si ragguagliavano a un grano d'oro immaginario (Reg. 1291 A primo fog. 29). Ma i *piccioli denari*, che il Re Roberto verso la fine del 1312 fece battere per appalto da *Gherardo Baccoso* della Società de' *Baccusi* di Pisa, ebbero corso *ad rationem de denariis sex pro uno grano* (Reg. 1313 A fogl. 74). Nelle valutazioni degli antichi censi dovuti alla Santa Sede fatta da *Giovanni Cabrospino* circa l'anno 1362 dicesi pure che *granum valet sex denarios*; e'l Card. GARAMPI (Appendice della citata sua opera pag. 36 not. 26) comentando un tal luogo porta una simile notizia estratta da' libri de' conti del Collettore Apostolico della Provincia Beneventana del 1325 ch' è in questi termini: *Pro quolibet grano intelliguntur sex denarii parvi, qui communiter vocantur* Gerardini *currentes pee Regnum*; e benchè il PEGOLOTTI nella sua Pratica di Mercatura ci avesse fatto sapere, che a questi denari si diede il nome istesso del detto Appaltatore da lui chiamato *Gherardino Gianni di Firenze* (PAGNINI delle *Decime ed altre gravezze* tom. III pag. 185), pure scrisse esso Porporato, *che parrebbe anche verisimile che acquistassero tal nome da Gerardo de Parma Legato Apostolico di Martino IV, che fu balio e amministratore del Regno*, ma la detta testimonianza del Pegolotti resta pienamente confermata dal documento poc' anzi da me riferito.

CAP. II.

Proporzione dell' oro all' argento nelle monete battute dal Re Ruggieri.

Il rapporto de' metalli è la reciproca misura delle monete, nè senz' alterarsi la proporzione di quelli può variare lo stato di queste; quindi è che se trovasi un costante rapporto tra due monete di epoche diverse, una dee esser stata ancora la lor comune misura. Con questo principio io passo ad osservare qual fosse stata la proporzione de' due principali metalli nelle monete de' tempi di cui parliamo.

Poichè si è già veduto che le monete di conto de' Normanni non furon punto alterate dagli Svevi e dagli Angioini, ne siegue perciò che esse erano uguali tra loro, e siccome per la mancanza delle carte Normanne non è possibile di conoscere l' *intrinseco* delle monete dal Re Ruggieri battute, per indi rilevare qual fosse stato il rapporto di esse co' due principali metalli, così io mi rivolgerò a ricercarne la proporzione in quelle che ebbero corso sotto degli Svevi e degli Angioini, perchè abbiam de' documenti che ce l' additano. Per la qual cosa se a me potrà riuscire di dimostrare qual fosse stata la proporzione dell' oro all' argento nelle Sveve e nelle Angioine monete, si avrà pure sicuramente quella delle monete Normanne.

Per istabilire il monetario sistema de' Normanni ho pubblicato un de' tarì di Guglielmo II in preferenza di altre monete dello stesso Re Ruggieri, poichè essendo que-

questo e per peso, e per bontà simile all'altro posteriormente battuto dall' Imperator Federigo, poteasi senza fallo dedurre che l' *oncia d' oro di conto* de' Normanni fosse stata uguale a quella degli Svevi, e perciò nel ricercare l' intrinseco di quest' ultima si rinverrà ancora quello dell' altra.

Non mancano al certo documenti per sapersi e la lega de' *tarì* degli Svevi, e quella de' loro *augustali*, poichè si è già rilevato qual era (1); e siccome il Re Carlo I battè tanto i suoi *tarì* ad imitazione di que' di Federigo, che i *regali*, i quali agli *augustali* furon sostituiti, così per non ripeter di nuovo gli stessi calcoli, mi fermerò unicamente a vedere l' intrinseco delle monete battute da esso Re Carlo.

Dalla commessione data in Novembre del 1266 dall' Angioino Sovrano per la coniazione delle di lui nuove monete (2) si rileva, che l' oro de' *tarì* dovea essere della lega di once otto e *trappesi* cinque praticata nell' antica fabbrica de' *tarì*, che si battevano nel Regno, e che ogni *tarì* avea a pesare *acini* venti; rilevasi pure che l' oro de' *regali* e *mezzi regali* aver dovea la bontà di once dieci e *trappesi* sette e mezzo, che i detti *regali* tagliavansi al peso di *trappesi* sei, e i *mezzi regali* di *trappesi* tre, e che ogni *regale* dovea spendersi per *tarì* sette e mezzo, e 'l *mezzo regale* per *tarì* tre e *grana* 15 al par degli *augustali* e *mezzi augustali*, a' quali erano uguali in peso bontà e valore.

Battendosi i *tarì* a bontà di once otto e *trappesi* cinque per libbra, la lor tenuta veniva ad essere di *carati* se-

(1) V. pag. 10 di quest'opusc. not. 1. (2) Appendice docum. num. I.

sedici e un terzo; or siccome un *tarì* pesava *acini* venti, così avea d'intrinseco *acini* tredici e tre quinti; e trenta di essi, o sia un' *oncia monetale* ne teneva *acini* 408.

L' oro de' *regali* e degli *augustali* esser dovea a bontà di once dieci e *trappesi* sette e mezzo per libbra, vale a dire di *carati* 20 e mezzo. Pesando poi ognun d'essi *trappesi* sei, il loro intrinseco veniva ad essere di *acini* 102 e mezzo: e in quattro *augustali* o *regali*, cioè a dire in un'*oncia d'oro* immaginaria, si contenevano *acini* 410.

Quindi è, che l'*oncia d'oro di conto*, tanto sotto degli Svevi che degli Angioini, fu dello stesso peso bontà e valore; e poichè i *tarì* de' Normanni non differivano da que' di Federigo, ne siegue, che l' *oncia monetale* Normanna alla Sveva ed all'Angioina fu uguale, come già si è detto di sopra.

Tra le molte carte, che potrei produrre per fissare l' intrinseco e 'l peso de' *carlini d' oro*, quali erano a paragone, credo che la miglior sia quella dell' istruzione per lo *saggio*, che dovea farsi nella Zecca, innanzi che tali monete venivan messe in circolazione (1); or dunque da questo documento si ha, che ogni *carolense* dovesse tenere *acini* 99 ed un quarto d'oro puro, e quindi l'*oncia immaginaria*, che costava di quattro di essi, veniva a tenerne *acini* 397 (2).

Avendo quindi dimostrato che dal Re Ruggieri fino a Carlo I non vi fu alcuna notabile variazione nell'intrinseco

* del-

(1) Appendice docum. num. VII.

(2) L' oncia d'oro di conto computavasi per cinque fiorini di oro: *ad rationem de florenis quinque pro qualibet uncia* (Reg. 1268 O fog. 120). Quindi esso Re Carlo volle che quattro carlini d'oro avessero tenuto tanto di oro quanto contenevasene in cinque fiorini. Ecco come si spiega questo Sovrano in uno de' patti di appalto di Zecca: *Tali modo quod quatuor ipsorum Karolensium continebunt tantummodo de fino auro sicut continebunt quinque floreni auri videlicet decem & novem tarenos & decem & septem grana* (Reg. sud. fogl. 91).

dell' *oncia d' oro di conto*, la quale pure ebbe sempre lo stesso valore di *tarì* trenta, credo di potersi stabilire, che la *proporzione* dell' oro all'argento avesse dovuto essere ancora una in tutto questo corso di tempo, che perciò basterà conoscere quella delle monete Angioine, per istabilire il rapporto tra questi due metalli.

Erano le monete di argento battute da Carlo I collo stesso nome di *carlini* a bontà di once undici e *sterlini* tre, e tagliavansene otto ad oncia, come ne siamo accertati da un rescritto di esso Re per la loro coniazione (1), sicchè veniva ognuno a pesare *acini* 75, e ad avere *acini* 69 ed undici sedicesimi di fino argento. E poichè l' *oncia immaginaria* costava di *tarì* trenta d'oro, corrispondeva perciò a *carlini* sessanta di argento, i quali avran pesato *acini* 4500, e tenuto *acini* 4181 ed un quarto d' intrinseco.

Giova quì di avvertire, che queste monete dette *carlini* furon fatte da Carlo ad imitazione de' *tornesi grossi* di Francia (2), e che nella nostra Zecca per pesar le monete

(1) Appendice docum. num. VIII. Una tal carta fu pubblicata dal Cardinal GARAMPI nel n.I dell'Appendice della citata sua opera: questa carta ivi si dice di Carlo II, io però la credo di Carlo I, poichè i zecchieri in essa nominati furono in esercizio del loro uffizio sotto di questo primo nostro Sovrano Francese, nè la Zecca a tempo di Carlo II era più in Castel Capuano, di cui nella detta carta si fa menzione, bensì a Capo di Piazza nelle case del Cardinal di S. Maria in Via lata, per le quali si pagavano di conduzione annue *once sedici d' oro*, come ho osservato in un Registro di esso Re Carlo II segnato 1305 D fogl. 151.

Da una commessione del Re Roberto per la fabbricazione de' suoi *carlini d' argento* si rileva, che erano della stessa lega di que' del Re Carlo suo avo, cioè a dire *de untiis undecim & sterlinis tribus argenti fini pro qualibet libra ponderis eorumdem*, come da me si è asserito. (Reg. 1317 C fogl. 168 a t.)

(2) Cinquanta *tornesi grossi di Francia* computavansi per una nostra oncia d'oro di conto: *ad rationem de turonensibus grossis argenti quinquaginta pro qualibet uncia* (Reg. 1268 O fog. 120). Erano a lega *de' carlini*, e ognuno pesava *acini* 90; sicchè cinquanta di essi venivano a corrispondere in peso e bontà a sessanta de' nostri *carlini d' argento*.

te di argento facevasi uso del *marco*, ch'era di due spezie, cioè uno detto *marco generale*, e l'altro di *zecca* [1].

Essendosi dunque dimostrato, che l' *oncia* nostra di *conto*, la quale *ad generale pondus Regni* dicevasi, in oro conteneva da *acini* 397 a 410, e in argento *acini* 4181 ed un quarto, la proporzione media dell'oro all'argento va a risultare di 1 a 10 ed un terzo, e tale dee essere stata ancora fin da' tempi di Ruggieri, da che si è provato di non essersi fatta insino a Carlo I alcuna notabile alterazione nel nostro monetario sistema.

CAP.

(1) Nella nostra Zecca l'argento pesavasi col *marco*, a differenza dell'oro pel quale adoperavasi il *peso generale del Regno*. Il Cardinal Garampi nel luogo citato pag. 2 porta un documento, dal quale si rileva, che il *marco di argento*, o sia il *marco generale* costava di once otto, ognuna però di un decimo di più dell' *oncia a peso generale*, e per conseguenza il *marco* veniva a corrispondere a once otto e *trappesi* ventiquattro del peso ad oro: Ne' nostri Registri Angioini continuamente si fa menzione di cotesto peso *marco*, e talvolta si aggiugne *ad rationem de unciis octo & tarenis viginti quatuor ponderis generalis per marcam* (Reg. 1268 O fol. 93 a t.), e da' medesimi Registri risulta ancora che lo stesso partivasi in otto once *de marca*, e ognuna di queste dividevasi in venti *sterlini* (Reg. 1282 A fol. 105 a t.); e così ebbe origine, che la bontà dell' argento si fosse regolata a *once* e *sterlini*, come può osservarsi nella seguente partita di argento della nostra miniera di Longobucco: *Argenti de Longobucco . . . . . marcas cxxvi uncias vi sterlingos xiii de liga unciarum septem sterlingorum trium & duarum novarum partium unius sterlingi argenti fini per marcam*. (Reg. 1268 O. fol. 93 a ter.) Rilevasi poi dal cennato documento prodotto dall' Illustre Porporato, che il *marco della Zecca* costava di once nove del *marco generale*, e quindi corrispondeva a once nove e *trappesi* ventisette a peso d'oro, o sia a peso generale, e questo *marco* riguardava solamente i Zecchieri.

Uopo è intanto di osservare, che delle quattro sorte di pesi, che finora abbiam veduto, ch'erano in vigore sotto degli Angioini, il *marcum argenti*, o sia il *marcum generale*, e 'l *marcum sicle* eran adoperati nella Zecca di argento, nè fuori di essa comunemente uso si faceva del *marco*; il *pondus generale Regni*, che pur diceasi *legitimum pondus Apulee*, e *pondus curie generale*, era il peso comune del Regno, che avea origine dalla libbra d'oro, e con esso questo metallo si continuò sempre a pesare; e'l *parvum pondus Curie* finalmente detto ancora *minoris ponderis* praticavasi solamente dalla Corte, e questo come altrove si è detto corrispondeva a nove decimi del peso generale.

C A P. III.

Monete straniere di argento, che sotto di Ruggieri furono in commercio nel Regno.

Sebbene ciascuna nazione abbia battuto le sue proprie monete, sempre però si è dovuto da ognuna mantenere un certo equilibrio coll' universale monetario sistema: e perciò non solo le monete di uno Stato spesso hanno avuto corso in un altro, ma talvolta è avvenuto ancora che se ne fosse di alcune introdotta la coniazione con adottarsi la denominazione istessa. E poichè all' epoca, in cui Ruggieri pubblicò i suoi *ducati*, non poche straniere monete di argento furono in commercio presso noi, e tra queste si distinsero i *migliaresi*, i *denari* di *Pavia*, i *provisini*, i *volterrani*, e i *matapani*: io cercherò di conoscere l' intrinseco e 'l valore di esse, perchè ci daranno una chiara idea del generale sistema delle monete di argento di que' tempi, e del loro rapporto.

Trovasi fatta menzione de' *migliaresi* in due carte notariali, una cioè del 1104 (1), in cui si pagano *centum mill. de foll. bon.*, e l' altra del 1124 (2), nella quale vengon pagati *quadraginta milj. de rom. bon.* Quantunque sien nominati in questi documenti i *migliaresi*, come moneta immaginaria, poichè pagasene il valore in altre specie di monete, ne risulta però che tale era il lor pregio, che se ne riteneva l' uso ne' contratti.

Pur

(1) Arch. della Zecca Arc. K maz. 50 num. 23.

(2) Ivi Arc. D maz. 23 num. 5.

Pur troppo è nota la celebrità de' *denari di Pavia*, che trovansi nominati nel censo promesso a Niccolò II e Gregorio VIII dal Duca Roberto Guiscardo (1). Io ho rinvenuto in una carta del 1147 (2) la seguente partita: *tres solidos denariorum bonorum papiensium & decem denar.;* e nel catalogo de' Baroni del Ducato di Puglia compilato sotto un de' Guglielmi, e che trovasi inserito in un Registro di Carlo Duca di Calabria figlio del Re Roberto, si portano le rendite de' militi di Sora a *soldi* e *denari* di *Pavia* (3): *Lando de Sora tenet villanos XX qui reddunt solidos denariorum papie XVIII ana XII denar. pro solido.*

I *provisini* denominati ancora *proveniensi* ebbero ugualmente corso tra noi: continuamente s'incontrano nelle nostre carte, e spesso con qualche variazion di nome son detti *provescini*, *probisini*, e *provenesini* (4), e in un documento del 1182 leggesi: *libras de bonis proven. octo* (5).

Dovettero pure i *denari di Volterra* correre presso noi, rilevandosi da alcune inquisizioni eseguite d' ordine di Carlo di Angiò in diversi luoghi di Capitanata, che le prestazioni degli uomini di que' Feudi erano fissate in *denari volterrani*: *Ulterariorum sollidum unum* (6), e se ne

(1) La formola del giuramento prestato dal Duca Roberto è registrata nel Codice Vaticano num. 3833 scritto a' tempi di Pasquale *II*, e trovasi ancora nel lib. VIII delle lettere di S. Gregorio VII nella Collezione de' Concilj. V. DI MEO ann. 1058 e 1080, e 'l Card. BORGIA nella sua *Breve Istoria*, pag. 22 dell' Append. docum. num. III.

(2) Carte di S. Leonardo.

(3) Reg. 1322 A fogl. 59 a t.

Sebbene questo Catalogo fosse stato pubblicato da *D. Camillo Borrelli* (*Vindic. Neapol. nobilit.*), io però ho dovuto riscontrar un tal luogo poichè vi aveva trovato un notabile abbaglio: Veggasi come è trascritto in detta opera pag. 143: *Lando de Sora tenet villanos XX qui reddunt solidos denariorum papie XVIII unà XII denar. pro solidis duobus*.

(4) Carte di S. Leonardo an. 1159 1168 e 1180. Arch. della Zecca Arc. N. maz. 31 num. 1 docum. del 1183

(5) Carte di S. Leonardo.

(6) Arch. della Zecca fascic. 29 *olim* 30 fogl. 201.

ne fa pure in esse inquisizioni la riduzione nella moneta allora corrente.

I *matapani* altro non erano che i *grossi veneti* battuti verso il 1194 col tipo de' precedenti denari, da' quali poco differivano (1): ebbero grande smercio presso di noi, e nell' unico Registro dell' Imperator Federigo II sovente son nominati: *de libris venetianorum grossorum XXV solidis XI denariis IIII* (2).

Non sarebbe facile impresa di verificare con documenti coevi l' intrinseco e 'l valore di ognuno di questi *denari di argento*, che ebbero corso nel XII secolo, perciocchè collo stesso nome di *denari* varie specie se ne additarono: ma essendo nel XIII secolo continuate ad essere in commercio queste monete presso di noi, per tal ragione io mi fermerò a rilevare con maggior appoggio qual era allora il rapporto di esse, nella certezza che non dovette esser diverso da quello della metà del secolo precedente (3).

Poichè la maggior parte delle monete che erano in corso per l' Italia ebbero un conosciuto rapporto col *fiorino d'oro*, e per mezzo di esso può rilevarsi l'intrinseco e 'l valore di quasi tutte le additate straniere monete di argento, così uopo è di vedere per un momento il ragguaglio del detto *fiorino* colla nostra *oncia d' oro di conto.*

Fu battuto il *fiorino d' oro* per la prima volta nel 1252 al taglio di novantasei per libbra, onde ognuno pe-

(1) Conte CARLI Tom. I pag. 406 Tav. VI num. V.

(2) Reg. unic. di Federigo II del 1239 fogl. 40 a t., ed altrove.

(3) Chiunque è versato in questa materia conosce assai bene, che il ragguaglio di moneta a moneta si fa per approssimazione, senza tenere alcun conto di picciole differenze risultanti dalla variabilità de' loro rapporti.

pesava *grani* settantadue fiorentini, ed erano a bontà di *carati* ventiquattro. Per rilevare l'intrinseco del *fiorino* a peso napoletano, non occorre che io facessi il ragguaglio della *libbra fiorentina* colla nostra, poichè in molte carte se ne trova fatta menzione, tra le quali una ve n'è scritta in Francese idioma, in cui il Re Carlo ordina, che i nostri *carlini d'oro* doveansi fare *en tel maniere que quatre di ceus charlois contiegnent tant seulement de fin or comme contiegnerre cinc florins dor cest a savoir dis et neuf tarins et dis et sept grains* (1): sicchè se cinque *fiorini* contenevano *trappesi* diciannove ed *acini* diciassette di puro oro, ognuno ne avrà tenuto *acini* settantanove e due quinti; e perchè quattro *carlini di oro* componevano la nostra *oncia di conto*, così ogni *fiorino* veniva ancora a corrispondere al valore di *tarì* sei, nè altrimenti fu valutato nella riferita tariffa di monete de' 24 Gennaio della XII Indizione (1284) (2), in cui si dice: *mandamus quatenus florenos auri pro sex tarenis . . . pro parte Curie colligatis & etiam recipiatis.*

Non basta che io abbia osservato qual era il rapporto del *fiorino d'oro* colla nostra *oncia di conto*, fa d'uopo ancora che ne faccia il ragguaglio colle nostre monete di argento. Or se il *fiorino d'oro* computavasi per *tarì* sei, corrispondeva a *carlini* dodici di *argento*; e poichè si è già veduto, che ognun di questi pesava *acini* 75, ed erano a bontà di once 11 e *sterlini* 3, dodici di essi avran pesato *acini* 900, e tenuto di fino *acini* 836 ed

4 un

(1) Reg. 1278 B fogl. 23 a t.

(2) Append. docum. num. II.

un quarto (1). Quindi se un *fiorino* teneva *acini* 79 e due quinti di puro oro, e ragguagliavasi a dodici de' nostri carlini, che contenevano *acini* 836 ed un quarto di fino argento, veniva a risultare nell' intrinseco di queste due monete la proporzione di 1 a 10 e mezzo avvanzanti. E tal io sostengo d'essere stata la proporzione de' medesimi due metalli a' tempi del Re Ruggieri, senz' affatto tener conto di qualche picciola variazione, se mai vi fosse stata in quest' intervallo di poco più di un secolo, anche perchè lo scopo mio è di far osservare soltanto qual era presso a poco il valore, e l' intrinseco delle monete di argento, che generalmente allora si coniavano.

Cominciando dal *migliarese* abbiam già osservato, che questo corrispondeva alla dodicesima parte del *soldo d'oro costantinopolitano*, al quale si è da me fissato il valor medio di *tarì* quattro, ed abbiam veduto ancora che dieci *migliaresi tunisini* computavansi per uno *bizanzio*, il quale non valeva più di *tarì* due, e *grana* dieci (2). Or io senz' alterare il valore de' suddetti due *soldi* d' oro per maggior facilitazione ragguaglierò l' uno e l' altro a dieci de' loro *migliaresi*; e poichè il *soldo costantinopolitano* corrispondeva a *tarì* quattro, ognun di que' *migliaresi* veniva a valere *grana* otto, e così valutandosi in Tunisi lo *bizanzio* per *tarì* due, e *grana* dieci, il *migliarese tunisino* ragguagliavasi a *grana* cinque della nostra *oncia di conto*.

Dopo

(1) Il *fiorino d' oro* corrispondeva a dieci *Tornesi grossi* di argento, ne' quali altrettanto di fino si conteneva che in dodici de' nostri *Carlini*. Ved. pag. 20 di quest' opuscolo not. 2.

(2) V. pag. 4 del presente opuscolo not. 2.

Dopo d' aver determinato il valore delle suddette due specie di *migliaresi* passo a farne il ragguaglio col *fiorino d' oro* per rilevare l' intrinseco di essi. Computandosi un *fiorino* per *tarì* sei veniva perciò a corrispondere a quindeci de' *migliaresi* costantinopolitani, e a ventiquattro di que' di Tunisi, e poichè davansi acini 836 ed un quarto di fino argento per un *fiorino*, altrettanto dovevano tenerne i cennati *migliaresi*, e perciò quel di Costantinopoli ne avrà tenuto acini 55 e tre quarti, e 'l tunisino acini 34 e cinque sesti; ma rilevandosi da un conto di Tesoriere (1) che la lega de' *migliaresi* era a bontà di *once* 11 e *sterlini* 8 meno un quarto, avrà pesato il costantinopolitano *acini* 58, e quel di Tunisi poco più di *acini* 35. Finalmente la propria valuta del *migliarese* era di ventiquattro *folli* di rame.

Grande fu il rapporto tra i *denari pavesi*, e i *provisini*, e perciò unitamente sarò a farne il ragguaglio. Erano computati i *denari di Pavia* e i *provisini del Senato* nel 1252, quando fu fabbricato il *fiorino d' oro*, a ragion di *soldi* 20, o sia di 240 *denari* per *fiorino* (2), e perciò avendo dovuto contenere i detti 20 *soldi di provisini* e *denari pavesi* l' intrinseco di *acini* 836 ed un quarto di argento valuta del suddetto *fiorino*, risulta che ogni *soldo* avrà tenuto di fino *acini* $41\frac{26}{32}$, e un *denaro acini* $3\frac{31}{64}$.

*

Porta

(1) Reg. 1282 A fogl. 2.
In { *Plattis* / *Milliarensibus* } *argenti ponder. marc.* CCXLVIIII *unt.* I *ster.* XII *de liga unciarum undecim sterlingorum octo minus quartum argenti fini per libram*.

(2) Giov. Villani Istor. Fior. lib. VI Cap. 54.
Argelati tom. II pag. 24.
Zanetti tom. II pag. 396.
Garampi cit. opera pag. 20.

Porta il Muratori una carta del 1195 (1), dalla quale si rileva, che dodici *denari* di *Pavia* corrispondevano a venti *provisini vecchi*, e dodici di questi a sei e mezzo di que' del *Senato*; e poichè si è veduto qual era l' intrinseco de' *denari pavesi*, si ritrae facilmente quello de' *provisini* tanto *vecchi*, che del *Senato*. Se un *soldo*, o sia dodici *denari di Pavia*, avea *acini* $41\frac{26}{32}$ di fino, dividendo questi per venti, si avrà l'intrinseco di ognun de' *vecchi provisini* in *acini* $2\frac{29}{320}$, e perciò ogni *soldo* di questi ne avrà contenuto *acini* $25\frac{28}{320}$. Or se dodici de' *vecchi provisini* corrispondevano a sei e mezzo di que' del *Senato*, ripartendo detti *acini* $25\frac{28}{320}$ per gli cennati sei *provisini* e mezzo del *Senato*, ognun di questi risulterà di *acini* $3\frac{447}{520}$, ed un *soldo* di *acini* $46\frac{164}{520}$. Ma quantevolte ritener si voglia, che i *provisini del Senato* fossero stati uguali a que' di Pavia, essendosi di già veduto, che ogni danaro conteneva *acini* $3\frac{35}{64}$ d' intrinseco, sei e mezzo di essi, o sia un *soldo* di *vecchi provisini* ne avrà tenuto *acini* $22\frac{81}{128}$, e un *denaro acini* $1\frac{440}{512}$.

Facendosi però continua menzione sotto di Carlo di Angiò de' *provisini*, de' quali anch' esso ne fece battere in Roma in qualità di Senatore (2), sarò a veder qual fosse stato allora l' intrinseco de' *provisini del Senato*, facendone di nuovo il ragguaglio co' *vecchi provisini*, e co' *denari pavesi*. Son computati i *provisini del Senato* in una carta del 1269 (3) a ragion di *soldi* sedici per un *fiorino*

(1) Differt. XXVIII inserita nel tom. I della Racc. dell' *Argelati* pag. 125.

(2) Fioravanti *Antiq. Rom. Pontific. Denar.* Tav. II pag. 27. Vergara *Monete del Regno di Nap.* Tav. IX pag. 25.

(3) Arch. della Zecca Reg. 1278 A fogl. 100. *Pro viginti octo lib. & quinque denar.*

rino d' oro, e quindi dividendo gli *acini* 836 ed un quarto valuta in argento dello stesso *fiorino* per sedici, verrebbe a tenere ognun de' detti *soldi acini* $52 \frac{17}{54}$, e un *denaro acini* $4 \frac{233}{648}$. E perchè *denari* sei e mezzo di que' del *Senato* corrispondevano a dodici de' *vecchi provisini*, un *soldo* di questi ne avrà contenuto *acini* $28 \frac{79}{432}$, e un *denaro acini* $\frac{18}{51}$. Finalmente se venti de' *vecchi provisini* uguagliavano un *soldo* di *denari pavesi*, questo ne doveva contenere *acini* $46 \frac{125}{139}$, e ogni *denaro acini* $3 \frac{142}{155}$. Quindi ne risulta che il *provisino* del *Senato* si uguagliava al *denaro pavese*, o molto poco da questo differiva.

Riguardo a' *denari* di *Volterra*, che fin dal 1189 si battevano dal Vescovo *Ildebrando* per concessione dell'Imperator Arrigo VI (1), trovansi essi pure nominati assai prima in un documento del 1175 (2), e da una carta del 1299 si rileva, che in Fermo cento *fiorini* corrispondevano a *lire* censessanta di *volterrani*, e *ravennati* (3), sicchè ogni *fiorino* computavasi per trentadue *soldi* di detti *denari*, che pure uguali erano agli *anconitani*. Nelle cennate inquisizioni praticate per ordine di Carlo di Angiò si fa il ragguaglio di detti *denari* di *Volterra* a ragion di *soldi* quattro e *denari* dieci per ogni *tarì* (4), vale a dire che il *fiorino* veniva computato per soldi ventinove di detti *denari volterrani*, e perciò tra l'uno, e l'altro

nar. provisionorum unt. auri septem & gran. tria & med. Sicchè per un' *oncia d' oro di conto* si davano *Lire* quattro di *Provisini*, e per un Fiorino *soldi* sedici.

(1) Conte CARLI tom. I pag. 226. ZANETTI tom. II pag. 162.

(2) Lo stesso ZANETTI tom. III pag. 347.

(3) Lo stesso nel luogo citato.

(4) Arch. della Zecca Fasc. 29 olim 30 fogl. 193 a t.

Redditus predictorum Vulterariorum sive denariorum qui sunt de sollidis sexaginta ad rationem de solidis quatuor & denarios decem eorumdem denariorum pro tareno sunt auri tareni quatuor.

tro rapporto non va ad esservi, che una picciola differenza. In fatti dividendo gli *acini* 836 ed un quarto intrinseco della valuta del *fiorino* per 32, ogni *soldo* di *volterrani* riterrebbe *acini* $26 \frac{5}{128}$, e 'l *denaro acini* $2 \frac{87}{512}$; e dividendosi per 29, risulterebbe l' istesso *soldo* di *acini* $28 \frac{17}{116}$, e 'l *denaro* di *acini* $2 \frac{52}{151}$.

Finalmente rispetto a' *matapani*, quando nel 1284 fu pubblicato in Venezia il *ducato d' oro*, davansene 18 e poi 20 per ogni *veneto ducato* (1). I Veneziani coniarono il loro *ducato* ad imitazione del *fiorino d' oro*, perciò l' uno non variava punto dall' altro, e nelle nostre carte Angioine si legge spesso: *florenos sive ducatos auri*, poichè erano dello stesso peso bontà e valore. Dividendo quindi, come si è fatto finora, l' intrinseco della valuta del *fiorino d' oro* per 18, si avrà il *matapane* di *acini* $46 \frac{11}{24}$, e dividendolo per 20, ricaderà di *acini* $41 \frac{11}{16}$. Il *grosso veneto* poi, o sia il *matapane* costava di 26 *piccioli*.

Da' calcoli fatti finora pienamente si rileva, che nessuno di cotesti *soldi di denari*, o siano *denari grossi* di argento pesava più di *acini* sessanta, o pur nel suo intrinseco oltrepassava il valore di *grana* otto della nostra *oncia d' oro di conto*, e che altre monete di argento non vi furono in que' tempi, che *semplici* e *grossi denari*.

CAP.

(1) *Conte* CARLI *tom.* I *pag.* 411. In un Registro Angioino son ragguagliati i *grossi Veneti* a cento per *oncia*, vale a dire a venti per *fiorino*: *ad rationem de venetis centum pro uncia.* (Reg. 1268 o fogl. 120.)

CAP. IV.

Si stabilisce l' epoca della pubblicazione del ducato *di Ruggieri*.

Poichè Ruggieri ebbe unito al suo dominio quasi tutte le provincie, che or l' una e l' altra Sicilia compongono, prese il titolo di Re, ma per la ragion di que' tempi volle riceverne ancora l' investitura da Anacleto II Antipapa, le cui parti ei seguiva. Ed essendosi quindi celebrata la sua coronazione nella maggior Chiesa di Palermo nel dì di Natale del 1130, da quest' epoca gli anni del suo Regno e que' di questa Monarchia cominciarono a segnarsi (1).

Or non soffrendo Papa Innocenzo II, che Ruggieri avesse prestato ubbidienza ad Anacleto, gli portò la guerra fin dentro i suoi stati, ma rimasto egli medesimo prigione in un fatto d' armi seguito presso Sangermano, si venne a trattar una pace tra loro, per effetto della quale Papa Innocenzo nel dì 25 Luglio del 1139 diede ad esso Re Ruggieri l' investitura del Reame di Sicilia, e confermò ancora al di lui primogenito Ruggieri quella del Ducato di Puglia (2).

Passato poi il Re Ruggieri nel Novembre dello stesso anno in Sicilia ritornò verso la metà di Luglio dell'anno seguente 1140 approdando in Salerno, e dopo di aver percorsi varj luoghi del Regno si portò in Ariano, ove tenne la sua Curia, nella quale abolendo egli le Romesine,

(1) Falcone Beneventano *chron. ann.* 1130. Di Meo detto anno.

(2) Detto Falcone ann. 1139.

sine, che erano in gran corso, sostituì ad esse i tre-follari di puro rame, e introdusse ancora una nuova moneta di argento, che appunto fu il *Ducato*, di cui trattiamo, come ci attesta il Cronista Falcone da Benevento, il quale all'anno 1140 dice, che Ruggieri *Monetam suam introduxit . . . . . cui* Ducatus *nomen imposuit* (1).

Credette Antonio Chiarito d'esser stata più antica la introduzione della moneta *Ducato*, poichè lo trovò nominato in una carta prodotta dal Santoro coll'anno 6643 Indizione III che riporta all'anno 1136 dell'Era Cristiana (2). Ma di tal documento pubblicato prima dall'Ughelli, come ben riflette il Padre di Meo (3), non dee tenersi alcun conto, da che, quando pur non si voglia dichiarare spurio, le note son guaste, mentre l'anno greco 6643 corrisponderebbe al 1135, ed allora correva la XIII e non già la III Indizione. Non essendovi dunque alcuna testimonianza o monumento, che si opponga all'autorità del Beneventano Cronista, egli è certo che una tal moneta non prima del 1140 sia stata pubblicata nel nostro Regno.

Non pochi documenti ci abbiamo dopo di quest'epoca, ne' quali del cennato *ducato* si fa menzione: ho trovato un istrumento del 1152 in cui per prezzo di terreno ceduto alla Chiesa di S. Leonardo in *Lamavolaria* il venditore confessa d'aver ricevuto *centum viginti ducatos* (4): similmente in una carta dello stesso anno si dice: *Pro beneficio autem ex parte Monasterii trecentos* ducatos *re-*

(1) Lo stesso Falcone ann. 1140.

(2) Chiarito *Comento sulla costituz. de Instr. confic.* pag. 91.

(3) Di Meo ann. 1095. e 1135.

(4) Append. docum. num. IX.

recepimus (1), e in un'altra del 1155 si legge: *Et ad confirmandam jam dictam donationem . . . . . mille & octingentos* ducatos *dedimus* (2). In un Diploma del 1288 (3) Ugone di Brenna Conte di Lecce confermò tra le altre cose a' Monaci de' Ss. Guglielmo e Cataldo di detta Città gli annui *ducati* quattrocento a' medesimi assegnati *pro vestiario* dal Conte Tancredi suo proavo, che vivea sotto uno de' nostri Guglielmi (4). Il Vergara riproducendo un tal Diploma (5) non si avvidde, che il Conte Ugo nel confermare questa donazione avea trascritto le parole istesse della concessione del detto Conte Tancredi, ragion per la quale de' *ducati* di Ruggieri ugualmente nel citato documento si parla, che erano in corso quando a que'Monaci ne fu fatto l' assegnamento. Quindi a me sembra che da tutto ciò si rilevi chiaramente, che il Re Ruggieri nel 1140 pubblicò la sua nuova moneta denominata *ducato*.

(1) Arm. I. H num.43 nell'Arch. del Monist. della SS. Trinità della Cava.

(2) P. Mastrullo *Monte Verg.sag.* pag. 381 e 382.

(3) Summonte *Istor. di Nap.* tom. II cap. I pag. 247.

(4) Il detto Conte Tancredi è nominato nel menzionato Catalogo de' Baroni del Ducato di Puglia inserito nel citato Registro di Carlo Duca di Calabria figliuolo e Vicario del Re Roberto segn. 1322 A.

V. di Meo nella sua *Digressione* sul detto Catalogo pubblicata nel tom. X degli Annali.

(5) Vergara *Monete del Regno di Nap.* pag. 130.

CAP. V.

Si cerca il valore del ducato *battuto dal Re Ruggieri.*

Veniamo ora a determinare il valore del *ducato* di Ruggieri. Le parole di Falcone son queste: *Monetam suam introduxit, unam vero cui* ducatus *nomen imposuit octo* romesinas *valentem, quae magis magisque aerea quam argentea probata tenebatur. Induxit autem* tres follares *aereos* romesinam *unam appretiatos* (1). Il *ducato* dunque fu ragguagliato a otto delle abolite *romesine*, alle quali vennero sostituiti i *tre-follari* di rame. Ma cosa era il *tre-follari?*

Essendosi di già osservato che altro non erano i *follari*, che i semplici *folli* di rame (2), ne siegue, che il *tre-follari* si ragguagliava a tre de' *folli* suddetti, e tal esser dovette ancora il valore di ognuna delle abolite *romesine* (3).

Or se i nostri *tre-follari* corrispondevano a tre de' semplici *folli*, va a risultarne, che il *Ducato* di Ruggieri, che costava di otto *tre-follari*, veniva a rappresentare ventiquattro *folli* (4), e quindi era ancora ugua-

le

(1) Falcone Beneventano ann. 1140.

(2) V. la pag. 4 di quest'opuscolo.

(3) Non son d'accordo gli Scrittori, se le *romesine* fossero state monete romane, o pur de' greci Imperatori, la maggior parte di loro però conviene che abbiano a mettersi nella classe delle picciole e tenui monete, ma niuno di essi ne ha fissato il valore: si è disputato pure se erano o no di argento, di che a me sembra che non abbia a dubitarsi.

V. Du-Cange *gloss. latin. voce* Romesina.

Muratori *Dissert. XXVIII Antiq. Italic.* in fin.

De Vita *Antiq. Benev.* tom. II pag. 233.

Borgia *Memor. di Benevento* parte III pag. 116.

Di Meo tom. XI degli Ann. *Indice delle monete* pag. 389.

(4) Borgia luog. cit. pag. 117.

le al *migliarese* di argento, che pur ventiquattro *folli* di rame valeva (1).

E certamente Ruggieri nel coniar i suoi *ducati* conservar dovette la forma e l'economia delle greche monete, che allora nel nostro Regno trovavansi in commercio. In fatti andremo a vedere in seguito, che il *ducato* di Ruggieri per tipo, per peso, e per valore al *migliarese* si uguagliava. Intanto posto che il *ducato* al *migliarese* era uguale, ne risulterebbe che siccome un *migliarese* corrispondeva alla duodecima o pur alla decima parte del *soldo* d'oro costantinopolitano (2), così il *ducato* formar dovea una simile frazione del nostro *soldo* di *tarì*, e perciò non veniva ad oltrepassare il valore di *grana* otto dell'*oncia d'oro*; quindi il *tre-follari*, che era l'ottava parte del *ducato*, un sol *grano* sarà valuto, e altrettanto sarà stato il valore della *romesina* alla quale il *tre-follari* fu sostituito.

Dopo di aver dimostrato, comentando l'autorità del Cronista di Benevento, qual esser dovette il valore del *ducato* del Re Ruggieri, sono a produrre una inedita carta Angioina per comprovare l'esposto mio ragionamento (3). Contiene questa un ordine di Carlo I di Angiò segnato a' 12 Novembre della III Indizione (1274) diretto a' Maestri della Zecca di Brindisi, perchè si pagassero ad *Andrea Valoroso* e *Niccola Quinno* mercatanti Veneziani *iperperi* quattromila a ragione di *sterlini* 19 e mezzo, o sia *soldi* sei e *denari* sei *tornesi* per ognuno di detti *iperperi* ascendenti a *lire* milletrecento, soggiugnendosi che

* dalla

(1) V. pag. 3 di quest' opuscolo nota 4.

(2) V. pag. 26 del detto opusc.

(3) Append. docum. num. X.

dalla detta somma, dopo d' essersi detratte *lire* ventisei *soldi* 8 e *denari* 6 per valuta d' *iperperi* ottantuno e *ducati* tre, ne' quali la Corte si diceva danneggiata nella vendita di talune merci fatta da un Capitano dell' istesso Re Carlo nelle parti di Romanìa, a cui i detti quattro mila *iperperi* erano stati mutuati, per le rimanenti *lire* 1273 *soldi* 11 e *den.* 9 pagate si fossero *once d'oro* 509 *tarì* 12 e *grana* 18.

Or facendosi menzione in questa carta della moneta *ducato*, uopo è che io mi occupi a rilevare qual ne fosse stato il valore. Si ha dunque, che *sterlini* 19 e mezzo corrispondevano a *soldi* 6 e mezzo *tornesi*; sicchè tre *sterlini* si uguagliavano a un *soldo*, e sapendosi che il *grosso tornese* di argento valeva *grana* dodici della nostra moneta, ogni *sterlino* va a risultare di *grana* quattro; E poichè l' *iperpero* si computa per *sterlini* 19 e mezzo, o pure per *soldi* 6 e mezzo, veniva perciò a valere *grana* 78: Quindi moltiplicando gl' *iperperi* quattromila *per soldi* 6 e mezzo ne risultano *soldi* 26 mila o sia *lire* 13 mila, e calcolando tanto i detti *soldi* 26 mila a *grana* 12 l' uno, che i 4000 *iperperi* a *grana* 78 il prodotto è di *ducati* 3120, o sia *once d' oro* 520. Finalmente prescrivendosi che detratte si fossero *lire* 26 *soldi* 8 e *den.* 6 per la valuta de' cennati *iperperi* 81 e *ducati* tre, come che a *grana* 12 per ogni *soldo* dette *lire* 26 *soldi* 8 e *den.* 6 montano a ducati 63 e grana 42, o sia *once d' oro* 10 *tarì* 17 e *grana* 2, così scemando dalle intiere *lire* 13 mila uguali alle suddette *once* 520 le dette *lire* 26 *soldi* 8 e *den.* 6 ragguagliate a *once* 10 *tarì* 17 e *grana* 2, vengono ad avvanzare le suddette

dette

dette *lire* 1273 *soldi* 11 e *den.* 6 corrispondenti a dette *once d'oro* 509 *tarì* 12 e *grana* 18, delle quali appunto se ne ordina il pagamento.

E poichè per gl' *iperperi* 81 e *ducati* tre si dovevano ritenere dette *lire* 26 *soldi* 8 e *den.* 6, che montavano a *once d'oro* 10 *tarì* 17 e *grana* 2, o siano *ducati* 63 e *grana* 42, perciò detraendo da questi gli soli *iperperi* 81, che (a *soldi* 6 e mezzo, o sia *grana* 78 l'uno), corrispondono a *soldi* 526 e mezzo, cioè *lire* 26 *soldi* 6 e *den.* 6 uguali a ducati 63 e *grana* 18 cioè *once* 10 *tarì* 15 e *grana* 18, vengono ad avvanzare *soldi* due, o pure *grana* 24 per gli cennati *ducati* tre, ognun de' quali resta ragguagliato a *denari tornesi* otto, o sieno *grana* 8 della nostra moneta.

Da' calcoli fatti di sopra risulta, che de' *ducati* nominati nel prodotto documento ben dieci ve-ne abbisognavano per un *iperpero*: e in una carta de' 19 Giugno della stessa III Indizione (1275) nell'ordinarsi la soddisfazione di altre somme d' *iperperi* son questi computati *ad rationem de septem yperperis cum dimidio pro qualibet uncia*, vale a dire a *grana* 80 per ognuno; e ivi è da osservarsi la seguente partita: *Octalmus de Mediolano uncias auri ducentas de quibus deducendus est valor trecentorum & decem & septem yperperorum & octo duquatorum* (1), dalla quale rilevandosi, che otto di questi *ducati* non giugnevano a formare un *iperpero*, che non valeva più di *carlini* otto, viene sempre più a confermarsi il valore di *grana* otto per ognuno de' suddetti *ducati;* e oltre a ciò risulta ancora, che gl' *iperperi* e i *ducati*

(1) Arch. della Zecca Reg. 1274. B fogl. 9.

ducati, che si non inano in queste carte da me prodotte, esattamente corrispondevano a' *soldi d' oro* non che a' *migliaresi* costantinopolitani.

Ma se mai talun credesse che ne' documenti da me dianzi addotti per ragion di luogo, e di tempo non si parli de' *ducati* dal Re Ruggieri battuti, dappoichè non si possa affatto sostenere che nelle parti di Grecia a quella stagione avessero potuto essere in corso tali monete di già da più tempo allora abolite tra noi, uopo è che io mi fermi per qualche momento a dimostrare, che de' *ducati* suddetti solamente in queste carte si faccia menzione.

Egli è noto, che il Re Ruggieri spedì nel 1145 le sue flotte contro del Greco Augusto, a cui occupò Corfù, Cefalonia, Corinto, Atene, Tebe, ed altre città nella Grecia (1), onde è chiaro che le cennate di lui monete vennero ancora introdotte in tutti questi luoghi da esso novellavemente conquistati, e poichè i *ducati* da lui battuti molto si assomigliavano alle monete de' Greci Imperatori, che in quelle parti eran in corso, anzi da' *migliaresi* punto non differivano, come già detto abbiamo, e da quì a poco più distesamente vedremo, perciò l' uso de' suddetti *ducati* vi dovette avere maggior durata, tanto più che gli Svevi e gli Angioini sebben con varia fortuna continuarono dopo de' Normanni a tener sotto del loro dominio i luoghi nominati di sopra.

Oltre a ciò è da riflettersi ancora, che essendo certo che fino al 1283 in cui si ordinò in Venezia la fabbricazione de' *fiorini* d' oro col nome di *ducati*, altra moneta

(1) Cronista Cavese ann. 1146 Di Meo ann. 1145 a 1148. e 1147.

neta non fu battuta che pur così si fosse chiamata, dee convenirsi, che introdotti i *ducati* di Ruggieri nelle dette parti di Romanìa conservavano tuttavia nel 1274 e 1275 la lor propria ed unica denominazione. Ma se i documenti da me addotti non fossero anteriori alla introduzione de' *veneti ducati*, nè pure si potrebbe dubitare che di altra spezie di moneta in essi si faccia menzione, da che i *ducati* enunciati in queste carte da me prodotte facevano frazione degl' *iperperi* co' quali si veggono ragguagliati, e giammai si avrebbero potuto confondere col *veneto ducato d'oro*, due de' quali a tre *iperperi* corrispondevano.

Coloro che finora han fatto parola del *ducato* di Ruggieri generalmente han creduto, che il *ducato* in attual corso presso noi abbia avuto origine da quello che fu battuto dal Fondatore della nostra Monarchia, e che il suo valore fosse stato perciò sempre uguale a dieci de' nostri *carlini*: Quindi è che io passo a dimostrare rapidamente, che una tal erronea opinione sia priva di alcun fondamento.

Il Capecelatro è il primo ch'io sappia de' nostri Scrittori, che abbia parlato del *ducato* di Ruggieri: egli dunque dice, che questo Re *fè battere una nuova moneta di argento mescolato con molto rame*, *che fu detta* ducato, *ed un' altra più picciola detta* follare *tutta di rame*, *la qual volle che valesse la terza parte di un* romasino, *che valeva dodici grana e mezzo della comunal moneta di rame*, *che oggi corre*, *ed otto* romasini *faceano il* ducato *da lui stampato* (1). Assegnando questo nostro Storico *grana* dodici e mezzo ad ogni *romesina*, va a risultarne, che

(1) Capecelatro *Istor. di Nap.* part. I pag. 102.

che il *ducato* di Ruggieri corrispondeva a *carlini* dieci; ma egli stabilì il valor delle *romesine* a suo talento senz' addurre alcuna autorità, che ciò confermasse.

Scrisse poi il Vergara, che dal tempo del Re Ruggieri erasi ritenuto l'uso di questa moneta, o pur l'immaginario suo valore di *carlini* dieci (1), e sebbene esso si avvalga del mentovato diploma del Conte di Lecce del 1286, di cui si è già fatta menzione (2), questa carta però niente prova in suo favore.

Il Conte Carli seguendo l'avviso del Vergara dà ancora a una tal moneta il cennato valore di *carlini* dieci, e quindi viene a rilevarvi l'intrinseco di *trappesi* 41 e *acini* 16 e due ottave di fino argento (3).

L'Abate Troylo (4), Monsignor de Vita (5), il Chiarito (6) e'l Signorelli (7) tutti convengono nel dare al *ducato* di Ruggieri lo stesso valore di carlini dieci; e i benemeriti Editori degli Annali del P. di Meo inclinano a crederlo uguale all'attuale *scudo* romano (8). Ma non avendo questi Scrittori alcun documento o autorità in loro sostegno, viene sempre più a rilevarsi la veracità di quanto ho esposto di sopra per confermare il mio sentimento.

CAP.

(1) VERGARA *Monete del Regn. di Nap.* pag. 130.
(2) V. pag. 33 di quest' opusc.
(3) CARLI tom. II pag. 76.
(4) TROYLO *Istor. del Regn. di Nap.* tom. IV pag. 154 e 165.
(5) DE VITA *Antiquit. Benevent.* tom. II pag. 238.
(6) CHIARITO nel cit. *Comento* p.91.
(7) SIGNORELLI *Coltur. delle Sicil.* tom. I pag. 214.
(8) V. l'Indice citato delle monete de' mezzi tempi nel tom. XI degli Ann. del P. di Meo pag. 383.

CAP. VI.

Del tipo del ducato *battuto dal Re Ruggieri.*

Quantunque niuno Scrittore per quanto sia a mia notizia avesse finora fatto menzione del tipo della moneta, alla quale il Re Ruggieri diede il nome di *ducato*, a me sembra però che abbiamo già tanto da poterlo con giusto fondamento congetturare. Dopo che Ruggieri ebbe preso il titolo di Re, Innocenzo II, perciocchè aveva quegli prestato ubbidienza all'Antipapa Anacleto, fece ogni sforzo per togliergli questi dominj, inducendo ancora l'Imperatore Lottario a volger le sue arme contro di esso Ruggieri, che perdè gran parte di questo Ducato, del quale nel 1137 fu investito il Conte Rainolfo col titolo di Duca: ma avendo cessato di vivere Lottario, e posteriormente nel 1139, essendo morto ancora il detto Duca Rainolfo, fatto prigione Innocenzo dall'esercito di Ruggieri cambiò tutto d'aspetto, cosicchè venne allora esso Innocenzo a riconoscere non solo Ruggieri per Re, ma ancora il di costui primogenito Ruggieri per Duca di Puglia con dar all'uno l'investitura del Regno, e all'altro quella del detto Ducato (1).

Or non potendosi affatto dubitare, che Ruggieri non avesse seguito l'uso praticato in tutt'i tempi di far battere per un sì segnalato avvenimento qualche moneta, in cui si fosse rappresentato questo doppio riconoscimento,

 al

(1) Falcone Beneventano ann. 1137 e 1139. Di Meo ann. sudd.

al quale il detto Papa Innocenzo fino a quel momento si era costantemente negato, quindi avendo fatto coniare esso Re Ruggieri il *ducato* precisamente in tal tempo che pubblicò nell' Assemblea poco dopo tenuta in Ariano (1), non può dubitarsi che per tal fine questa moneta fosse stata battuta, e che abbia dovuto necessariamente portar scolpita l' immagine dello stesso Re Ruggieri, e quella del Duca Ruggieri di lui figliuolo ornati colle insegne della loro Sovranità, e ciò ancora perchè venissero per tali venerati sulle pubbliche monete da' popoli a se soggetti.

Costumavasi pure in que' tempi nella nostra Italia di imitare nelle monete i tipi di quelle de' Greci Imperatori (2), che da per tutto vi ebbero corso, con adottarsene eziandio la forma cioè e piana, e a guisa di scodella o *schifo*, per cui *cauci*, e *scifati* o *schifati* si dissero ancora (3). Or se nelle Costantinopolitane monete da una parte vedevasi effigiato l' Imperatore unitamente al Collega, e dall' altra per lo più il divin Salvatore, come osservasi nelle monete di Romano Diogene, che fu l'ultimo de' Greci Augusti che dominarono nella Puglia (4), così probabilissimamente nel *ducato* battuto dal Re Ruggieri, che fu sostituito alle *romesine* da lui abolite, vi dovette essere espresso nel dritto esso Re col di lui figliuolo Ruggieri riconosciuto già in qualità di Duca di Puglia per successore al trono, e nel rovescio ancora la figura me-

(1) V. pag. 32 di questo opusc.

(2) Ciò specialmente può osservarsi nelle monete battute da' Veneziani nel XII Secolo, pubblicate dal Conte Carli e da Zanetti.

(3) Du-Cange *Dissert. de Inferioris aevi Numismat.* §. XCVIII e IC.

Zanetti tom. II pag. 383.

(4) Banduri *Numism. Imperator. romanor.* tom. II pag. 749.

medesima del nostro Salvatore. Che se pur l'anno del di lui Regno Ruggieri avesse voluto segnare in tal sua moneta, questo sarebbe stato l'anno X, poichè quando la medesima verso l'Agosto del 1140 fu pubblicata (1), tal anno egli segnava che era principiato da' 25 Dicembre dell'anno precedente. Oltre a ciò essendosi ancor veduto che il detto *ducato* e per peso, e per valore corrispondeva al *migliarese* costantinopolitano (2), così è assai probabile che l'istesso Ruggieri avesse pure imitato il tipo delle monete de' Greci Imperatori, perchè questa sua fosse stata ancora con maggior facilità ricevuta fuori de' suoi dominj.

In oltre se ci facciamo ad indagare la ragione, per la quale Ruggieri avesse dato a questa sua moneta il nome di *ducato*, non può farsi a meno di opinare che la medesima fosse stata battuta per occasione dell' investitura del Ducato di Puglia (3); così pure sappiamo che i Veneziani avendo fatto ancora una lor moneta di oro coll'istesso tipo de' *matapani* (4), cioè a dire col Doge che riceve lo Stendardo Ducale dalle mani di S. Marco, *così dalla figura, e nome del Doge in essa espressa la dissero Ducato* (5). Or se all'epoca in cui la moneta del nostro *ducato* fu pubblicata, il primogenito del Re Ruggieri, che pur Ruggieri si chiamava, era stato riconosciuto Duca di Puglia, quindi dee dirsi che su tal moneta indubitatamente vi ebbe ad essere scolpita l'immagine del

* detto

(1) V. pag. 31 di questo opusc.
(2) V. pag. 35 del detto opusc.
(3) Grande Orig. de' Cognomi gentili nel Regno di Nap. pag. 241.
(4) Conte Carli tom. I pag. 406 Tav. VI num. V.
(5) Zanetti tom. II pag. 442.
Conte Carli tom. I pag. 410 Tav. VI num. VIII.

detto Duca è quella del Re suo padre, da cui a tal dignità veniva d'essere innalzato.

Quindi da tutte queste congetture ne risulta, che e per ragion del suddetto doppio riconoscimento a quell'epoca seguito, e per ragion del costume di que' tempi d'imitarsi appò noi le monete de' Greci Imperatori, e finalmente per ragion della denominazione istessa di *ducato* devesi assolutamente convenire, che per tipo di una tal moneta detta *ducato* vi avesse dovuto essere, cioè nella principal parte il Re Ruggieri unitamente al suo figliuolo Ruggieri Duca di Puglia colla designazione dell'anno X del di lui Regno, e nell'altra probabilmente l'immagine del Salvatore.

C A P. VII.

Si dimostra che la moneta, che quì si pubblica, sia il ducato *battuto dal Re Ruggieri.*

Vengo finalmente a parlar della moneta, che or pubblico: Eccone la descrizione. Tal moneta è di argento, e la sua forma è concavo-convessa; osservasi nel concavo il Re Ruggieri col Duca Ruggieri suo figliuolo, che sostengono l'un colla destra l'altro colla sinistra una Croce; ha il Duca il cingolo militare, e al di lui lato veggonsi le lettere R. DX. AP. *Rogerius Dux Apuliae*; il Re è vestito cogli abiti reali, ed ha la corona sul capo e'l globo colla Croce nella sinistra mano, e dalla sua banda rilevansi le lettere R. R. SLE. *Rogerius Rex Siciliae;* e nel campo lungo la Croce son verticalmente disposte le let-

lettere AN. R. X. *Anno Regni X*: Nel convesso poi vi è scolpito il busto del Salvatore che tiene i libri degli Evangelj colla sinistra, che solamente si scorge, ed intorno di esso vi è la leggenda: ✠ IC.XC.RE.IN ÆTRN., cioè *Jesus Christus regnat in aeternum*. Pesa la medesima *acini* sessanta, e toccata sulla pietra di paragone mostra che l' argento sia a bontà di *once* undici (1).

Or dimostreremo che questa moneta appunto sia il *ducato* di Ruggieri.

Cercando noi qual mai avesse dovuto essere il tipo del *ducato* di Ruggieri abbiam di già rilevato (2), che una tal moneta non dovette essere battuta che per esprimere il riconoscimento di esso Re, e del Duca suo figliuolo, o pure per rappresentare l' investitura del Ducato

(1) Trovasi questa stessa moneta anche di forma piana, ma col medesimo tipo e leggenda; ciò non ostante ho creduto di darne sì nell' uno che nell' altro modo il disegno preso da quelle che conservo nella mia raccolta (V. la Tav. num. 3 e 4). Nella collezione più volte citata del lodato Sig. Cav. *Carelli*, oltre di dette due simili monete, se ne trova un' altra che è pure concavo-convessa, nella quale sebbene il tipo possa dirsi lo stesso di quella di già descritta, è da notarsi però qualche varietà nella leggenda, come può rilevarsi dal disegno che pubblico graziosamente favoritomi dall' istesso possessore (V. la Tav. n. 5). Nel convesso dunque di questa, dov' è il busto del Salvatore, a' due lati della sua testa leggesi solamente IC XC *Jesus Christus*, e nel concavo poi, in vece dell' anno del regno di Ruggieri, veggonsi a canto la Croce pur perpendicolarmente disposte le parole R DVX FILIVS EIVS, *Rogerius Dux filius ejus*, e dalla parte del Re R. REX, *Rogerius Rex*. Pesa poi soli *acini* 54, e sembra essere di bontà inferiore alla nostra di sopra descritta.

Non potendosi però con sicurezza determinare se la detta moneta fosse stata battuta nello stesso anno X del regno di Ruggieri, perciocchè non vi si vede designazione di tempo, ed osservandosi pure una certa diversità benchè di non gran momento tra l'una e l' altra, sì nell' intrinseco che nel peso, non mi opporrei certamente se mai taluno volesse opinare, che questa avesse dovuto appellarsi con qualche variazione di nome, lo che quì affatto non c' interessa, dirò solamente che tal moneta non potè esser coniata più tardi del 1148, perchè sappiamo dall' Anonimo Cassinese che il Duca Ruggieri, il quale vedesi nella medesima impresso, sia morto appunto in detto anno.

(2) V. pag. 44 del presente opuscolo.

cato di Puglia, e che perciò nel tipo della stessa dovea da una parte vedersi esso Re col suo figliuolo Ruggieri Duca di Puglia nella stessa guisa che nelle monete de' Greci Augusti, le quali in Italia si imitavano, scorgesi impressa l'immagine dell'Imperatore e del Collega; e dall'altra con molta probabilità vi dovea essere l'effigie del Salvatore. Or nella nostra moneta trovasi scolpito il Re Ruggieri e'l di lui primogenito Ruggieri Duca di Puglia, e nel rovescio l'immagine del Salvatore, deesi dunque convenire, che riconoscendosi nella medesima il tipo del detto *ducato* sia essa per l'appunto il *ducato* di Ruggieri.

In oltre si è dimostrato (1) che il *ducato* di Ruggieri dovea pesare circa *acini* sessanta, e che ne teneva cinquantacinque di fino argento, e che perciò veniva a ragguagliarsi a *grana* otto dell'*oncia d'oro di conto*. Or la nostra moneta pesa esattamente *acini* sessanta, e come è a bontà di once undici viene precisamente a tenere *acini* cinquantacinque d'intrinseco, onde corrisponde pure al detto valore di *grana* otto d'*oro immaginarie*. Quindi non possiamo far a meno di affermare per la seconda volta che la medesima sia per certo il *ducato* dal Re Ruggieri battuto.

In ultimo avendo ancor noi osservato (2) che il Re Ruggieri cominciò a numerare gli anni del suo regno dal momento in cui fu coronato, vale a dire dal dì di Natale del 1129, è chiaro che quando egli nell'assemblea tenuta in Ariano verso gli ultimi giorni di Luglio o principj di Agosto del 1140 pubblicò la sua moneta col nome di

(1) V. pag. 35 e 37 di quest'opuscolo.

(2) V. pag. 31 del detto opuscolo.

di *ducato*, contava l'anno X; onde ben con ragione si è detto [1], che se esso Ruggieri avesse voluto segnare ancora gli anni del suo Regno nel *ducato* da lui battuto vi avrebbe dovuto mettere il suddetto anno X. Or nella nostra moneta trovasi appunto impresso l'anno X del di lui Regno, deesi dunque assolutamente per la terza volta confessare che la medesima sia veramente il *Ducato* di Ruggieri, ciocchè ci avevam proposto di dimostrare [2].

CAP.

(1) V. pag. 43 del presente opuscolo.

(2) Se il *ducato* battuto da Ruggieri corrispondeva a *grana* otto d'oro immaginarie, come abbiam già dimostrato, dieci di questi *grossi denari* di argento denominati *ducati* venivano a formare il nostro *soldo* d'oro che era di *tarì* quattro. Costando poi il detto *ducato* di otto *tre-follari* ognun di questi non valeva che un sol *grano* d'oro, ed altrettanto dovea valere una *romesina*, alla quale il *tre-follari* fu sostituito.

Se il *tre-follari* fosse stato o no una moneta *unciale* di rame a me non sembra che abbia quì da occuparmene. Riguardo alle *romesine* son di avviso che il loro argento fosse stato di bassa lega, intanto ciascuna veniva a tener sempre circa *acini* sette di fino; che se ad altri piacesse di credere diversamente, sarebbero state allora tali monete di picciolissima mole, come vediamo d'essere appunto la *quarta tercenarii* battuta da' Normanni che non pesa più di nove *acini*.

Or se dieci de'suddetti *ducati* o sia ottanta *tre-follari* componevano il nostro *soldo* di oro, che era di *tarì* quattro, ognuno di questi corrispondeva a venti *tre-follari*, e quindi l'*oncia* d'oro monetale, che si componeva di trenta *tarì*, veniva a costare di secento *tre-follari*. Questo ragguaglio ci fa conoscere che la nostra *oncia* d'oro di conto fin da'tempi de' Normanni era rappresentata da secento reali monete, alle quali con ottimo accorgimento l'Imperator Federigo II sostituì il *grano* d'oro immaginario, che poi conservando la stessa denominazione fu coniato di argento, e finalmente tornò ad essere una moneta di rame come era il *tre-follari*.

C A P. VIII.

Dell'origine della moneta denominata ducato, *che attualmente è in corso tra noi.*

Poichè finora abbiam trattato di una moneta che ebbe corso sotto i Normanni col nome di *ducato*, e tra noi corre attualmente una moneta pur detta *ducato*, si affaccerà facilmente nell' animo del Leggitore la curiosità di sapere qual fosse stata l' origine di questo nostro corrente *ducato*, dir voglio se dovesse lo stesso ripetersi da quello battuto dal Re Ruggieri, o da altra moneta di tempi più a noi vicini o remoti. Qual curiosità parendomi d'esser troppo giusto che venga quì soddisfatta, tanto più che corsero ancora varj errori intorno a ciò, mi farò a provar sulle prime che il nostro *ducato* non debba la sua origine a quello del Re Ruggieri.

Le stesse monete di conto potevano essere rappresentate da varie reali monete di nome e valore diverso, perciocchè sebbene, come abbiam rilevato, l' *oncia d' oro di conto*, la quale sì a numero che a peso costava di trenta reali monete denominate *tarì*, da Ruggieri fino a Carlo I d' Angiò non avesse sofferta alcuna alterazione, non furono però dello stesso tipo, o della medesima bontà, o pure di uguale valore le reali monete che la rappresentavano, e quindi facendo distinzione tra monete di conto e monete reali è da osservarsi, che a vicenda gli Svevi abolirono le reali monete de' Normanni, e gli Angioni cassarono quelle dagli Svevi battute, che anche per nome erano le une diverse dalle altre. In fatti le monete

nete di oro, e i grossi *denari* d'argento de' Normanni non ebbero più corso sotto degli Svevi, i quali fecero battere gli *augustali*, e gl' *imperiali denari*, e a queste monete gli Angioini sostituirono poi i *regali*, e i *carlini* d'oro e d'argento. E quindi avvenne, che il *ducato* battuto dal Re Ruggieri non solo non fu imitato dalle altre dinastie, ma cessò ancora d'essere in commercio tra noi da che la di lui stirpe finì di esser sul Trono. E veramente in tutte le carte di que' tempi posteriori a' Normanni non si trova fatta mai più menzione di tal moneta (1).

In oltre se si ponga a confronto il *ducato* di Ruggieri con quello che ora corre tra noi, si vedrà di esser grandissima la differenza che passa tra il valore dell'uno e dell' altro, e di non esservi il menomo rapporto o somiglianza tra loro. Finalmente come più innanzi meglio vedremo il nostro corrente *ducato* fu da principio una moneta di oro, e non già di argento come quello da Ruggieri battuto, e solamente dopo qualche secolo, conservando però lo stesso valore, fu coniato in argento come osserviamo d'essere ora: dunque questo nostro *ducato* non ri-

(1) Sebbene noi troviamo che dopo de' Normanni si fosse per qualche tempo continuato nelle pubbliche carte a far menzione delle varie specie de' *soldi* d'oro che sotto di loro avevan avuto corso, ciò però praticavasi solamente quando venivano i contraenti ad obbligarsi per le pene delle contravvenzioni a' patti, dappoichè le multe pecuniarie venivano profferite a' termini della legge, vale a dire nelle stesse monete in cui la pena trovavasi comminata. Per tal ragione i Comentatori delle nostre Leggi patrie si sono di tempo in tempo occupati a far il ragguaglio de' *soldi*, delle *libbre* ed *once* d'oro, e degli *augustali*, poichè per poterle rettamente interpetrare uopo era di conoscere bene il valore di tali monete. Debbo quì avvertire, che parlando de' Bizanzj (pag. 4 not. 2) feci ancora menzione del tributo che si riscuoteva da Tunisi, e soggiunsi che il Tutini avea errato ne' suoi calcoli, mentre dir doveva, che questo Scrittore per darci un' idea di tal tributo avea prodotto un documento pieno di errori ne' calcoli.

ripete l'origine sua da quello di Ruggieri.

Ma se il *ducato* che ora corre tra noi non deriva da quello che fu coniato da Ruggieri, qual sarà la vera origine sua? Facciamci alquanto da alto, ed osserviamo ancora un poco il corso del nostro monetario sistema per poter indi rintracciare l'introduzione di una tal moneta.

Già vedemmo che, avendo i Fiorentini battuto nel 1252 i lor *fiorini* d'oro a paragone, il Re Carlo I d'Angiò volle imitare la purità di questa moneta facendo coniare nel 1278 i suoi *carlini* d'oro, che dal tipo si dissero ancora *saluti*, della stessa bontà de' suddetti *fiorini*, cinque de' quali corrispondevano in peso e valore a quattro de' detti *carlini* d'oro, o sia ad una nostra *oncia* di conto, e siccome questa costava di sessanta *carlini* di argento, parimenti detti *saluti* perchè del tipo medesimo di que' di oro, così ogni *fiorino* veniva computato per dodici di detti *carlini* di argento (1).

Vedemmo ancora che i Veneziani pubblicarono nel 1284 una lor moneta di oro dello stesso peso bontà e valore del *fiorino*, al quale diedero il nome di *ducato* d'oro, che presso di noi venne ugualmente a computarsi al par del detto *fiorino* per dodici de' suddetti *carlini* di argento (2). Finalmente vedemmo che quattro de' cennati *carlini* d'oro, ugualmente che cinque de' suddetti *veneti ducati*, o *fiorini d'oro* contenevano acini 397, o pure acini 397 e mezzo di oro purissimo, come ancora è detto nel documento da noi recato al num. VII, e sessanta *carlini* d'argento pesavano acini 4500 e ne tenevano

4181

(1) V. pag. 19 not. 2 e pag. 25 del presente opuscolo.

(2) V. pag. 30 del detto opuscolo.

4181 e quattro sedicesimi di fino, e quindi il rapporto de' due metalli nelle suddette monete era come 1 a 10 e mezzo circa (1).

Or essendo dette due straniere monete, cioè a dire i *veneti ducati* e i *fiorini*, di oro a paragone come i nostri *carlini* d'oro, e trovandosi ancora in uno stretto rapporto con questi, perciò facilmente s'introdussero tra noi. In fatti n'è assai frequente la menzione nelle carte di que' tempi.

Continuò il Re Carlo II a battere i suoi *saluti* d'oro e di argento dello stesso peso e bontà di que' di Carlo I suo padre, imitandone ancora il tipo, ma verso gli ultimi anni del suo Regno, vale a dire a' principj del secolo XIV, portò i *carlini* d'argento al peso di *acini* 90 senza punto alterarne la lega. Rilevasi ciò da un appalto fatto da esso Re per la fabbricazione delle suddette monete che è del 1305, in cui si stabilisce che i *carlini* di oro aveano ad essere *ejusdem tenute ponderis & lige sicut fuerunt carolenses auri dudum cusi de mandato recolende memorie domini Patris nostri*, e quei di argento *in pondere tarenorum quatuor & grani decem. Ita quod sint carolenses ipsi argenti de liga & tenuta sicut fuerunt predicti carolenses facti olim de mandato dicti domini Patris nostri* (2). Sicchè il detto *carlino* nuovo di argento venne ad essere uguagliato al *tornese grosso* di Francia, e

* a te-

(1) V. pag. 21 di questo opusc.

(2) Archiv. della Regia Zecca Reg. 1305 1306 C fogl. 43.

Dicesi ancora in questo documento, che avevano a battersi le dette monete di *carlini* d'oro e di argento *in palatio quondam Petri de Vineis in Neapoli ubi consuetum extitit fieri exercitium Sicle*; possedevasi poi questa casa dal Cardinal di S. Maria in *via alta*, al quale ne fu pagata la pigione per conto della Regia Corte che se n'era obbligata (detto Reg. fogl. 290 a t.).

a tenere nel suo intrinseco *acini* 83 ed undici sedicesimi di argento, e fino a che non furono banditi i vecchi *carlini*, settantasei di questi si andavano a cambiare nella nostra Zecca per sessanta de' nuovi; *ad rationem videlicet de sexaginta nouis pro septuaginta sex ueteribus* (1).

Si coniarono ancora dal Re Roberto i suoi *carlini* d'argento, che furono detti pure *gigliati* e *robertini*, dello stesso peso e bontà di que' di Carlo II suo padre, e fece battere altresì i *carlini* d'oro al pari di quelli del Re Carlo I suo avo, come può rilevarsi dalla istruzione di esso Sovrano per lo saggio di dette monete segnata a primo Luglio del 1318, nella quale si ordina: *Quod proba predictorum carolenorum aureorum sit auri fini de caratis viginti quatuor & non minus in aliquo. Quodque quilibet carolensis aureus nouus sit ponderis tarenorum quinque minus quinque octauis vnius grani & liga predictorum carolenorum argenti sit de vntiis vndecim & sterlinis tribus argenti fini pro qualibet libra ponderis eorumdem & reliquum sit de here puro & quod quilibet carolenorum argenteus sit iusti & ordinati ponderis videlicet tarenorum quatuor & grana decem nec non quod carolenses ipsi auri & argenti sint eiusdem tenute & lige sicut fuerunt carolenses auri & argenti dudum cusi de mandato recolende memorie diui aui nostri Ierusalem & Sicilie Regis Illustris* (2).

Poichè questi due nostri Sovrani, cioè a dire Carlo II e Roberto, fecero battere il nuovo *carlino* di argento assai più forte dell' antico, il rapporto dell'oro coll'argento avea dovuto soffrire una grande alterazione. In fatti se l' *oncia* d' oro di conto continuava a tenere *acini* 397 e mez-

(1) Cit. Reg. 1305-1306 C fog. 44.   (2) Reg. 1317 C fogl. 68 a t.

e mezzo di puro, e ne' 60 nuovi *carlini* di argento si contenevano *acini* 5021 ed un quarto di fino, il rapporto de' due metalli fin da' principj del XIV secolo cominciò ad essere come 1 a 12 e mezzo circa.

Ma nè pure fu bastevole il detto aumento di peso dato al nuovo *carlino* di argento dal Re Carlo II, perchè sessanta di questi avessero potuto ragguagliarsi a quattro *carlini* d' oro che formavano la nostra *oncia* di conto, dappoichè ho trovato che sul cambio delle monete di oro si aveva ancora un aggio di *carlini* quattro di argento per ciascuna *oncia* d' oro di conto: eccone un esempio: *Vicesimo primo eiusdem* (mensis Octubris iiij indictionis 1305) *in carolensibus auri quatuor per vntiam computatis vncias quinquaginta quibus campsis per eosdem Grafferios ad totidem vncias carolensibus argenti sexaginta per vnciam computatis percepte & habite sunt pro auantagio eiusdem cambij ad rationem de carolensibus argenti quatuor per vnciam vncie tres tareni decem* (1).

E quest' aggio sulle monete di oro crebbe ancora sotto del Re Roberto sino a *carlini* cinque e mezzo, siccome rilevasi da un' altra carta ch' è del 1316, nella quale si legge: *Et in ducatis auri vncie quadraginta pro cuius auri auantagio computato ad rationem scilicet de carolenis argenti LXV & medio pro qualibet vncia ipsius auri sicut dictus Erarius aurum ipsum se asseruit recepisse contingunt in carolenis argenti LX per untiam computatis .... unc. iij tar. xx* (2).

Or essendo divenute le monete di oro in tanto pregio

(1) Cit. Registr. 1305 - 1306 C fogl. 287.

(2) Archiv. della Reg. Zecca. Ratio Thesaur. 1316 E fogl.40 a ter.

gio presso di noi venne ad introdursi perciò una immensa quantità de' suddetti *veneti ducati* e *fiorini* d'oro, che ebbero corso unitamente alle nostre monete; così leggiamo in alcuni conti di Tesoriere del 1313 e 1315: *florenis & ducatis quinque & carolenis argenti sexaginta per vntiam computatis* (1).

E certamente non per altro che per questa eccessiva alterazione di prezzo dell' oro ebbe a farsi lo statuto, che noi troviamo in uno de' riti della Regia Camera, col quale fu ordinato, che l' *oncia di conto* non si pagasse più in moneta d' oro, bensì in moneta d'argento con computarsi sessanta *carlini* per ogni *oncia* d' oro: eccone le parole: *Sicut Rex fecit de sicla ut nullus in commerciis exigeret, vel nominaret unciam ad aurum, ut solveretur in auro, sed ad argentum: statuens sexaginta carolenos argenti ad unciam* (2).

Produsse tal rito un notabile cambiamento nel nostro monetario sistema, perciocchè col farsi i pagamenti in moneta di argento venne a cessare l' uso di commerciarsi a *once* d' oro di conto, e a poco a poco cominciò a contrattarsi a *veneti ducati*, che trovavansi in gran copia tra noi, e oltre a ciò andò ancora a decadere l' estrinseco valore delle monete di oro, per cui il rapporto de' due metalli ritornò all' antica proporzione di 1 a 10 e mezzo. In fatti noi troviamo che il *ducato* d'oro non si computò più che per dieci de' suddetti nuovi *carlini* di argento, ne' quali se si faccia il calcolo si troverà che contenevasi lo stesso intrinseco di dodici de' vecchi *carli-*

ni

(1) Archiv. della Regia Zecca Ratio Thesaur. 1313 B fog. 155. & Ratio Thesaur. 1316 E fogl. 48.

(2) Riti della Reg. Cam. *de Jure Cambii* tit. 3.

ni di Carlo I. Così in un documento del 1350 a tempo della Regina Giovanna I si dice, che *quilibet ducatus constat ex decem carolenis argenti* (1). In un ordine del Re Ladislao segnato nel 1404 parimenti si legge: *ducatos de auro decem millia uel illorum ualorem in argento ad rationem de tarenis quinque pro quolibet ducato* (2), ognuno de' quali *tarì* valeva due *gigliati*; dicendosi altrove: *carolenis argenti liliatis boni & iusti ponderis... duobus pro tareno quolibet computatis* (3). E'l Re Ferdinando I in una sua lettera de' 16 Dicembre dell' anno 1469 fa osservare che comunemente il *ducato* si computava per dieci *carlini* vecchi di Roberto, a' quali egli dice che aveva sostituito i *coronati* (4).

Introdottosi a questo modo presso di noi l' uso di commerciare a *ducati*, poichè in piazza sempre variava l' estrinseco valore del *veneto ducato*, così si fu nella necessità di ritenere ne' contratti la suddetta sua legale valuta di *carlini* dieci facendosene un' immaginaria moneta, la quale veniva designata con una certa formola per tal uso adottata, che in alcune lettere originali de' nostri Aragonesi Sovrani incontriamo così espressa, cioè in una del 1436: *ducatos trescentos auri currentes* (5), in altra del 1448: *ducatos currentes ad rationem de tarenis quinque monete hujus Regni citra pharum* (6), o pure come in un' altra del 1453: *tarenis quinque liliatorum monete Regni hujus ducato quolibet computato* (7), e finalmente in

(1) Reg. I. Abbat. Maynerii fogl. 31 nell' Archivio Cavense citato dal Chiarito nel suo Comento pag. 92.
(2) Reg. 1404 B fogl. 126.
(3) Reg. sud. fogl. 131 a t.
(4) Append. docum. num. XI.
(5) Lettere originali de' Sovrani Aragonesi vol. III fogl. 33.
(6) Ivi fogl. 21.
(7) Ivi fogl. 26.

in una del 1455: *ad rationem liliatorum decem pro quolibet ducato* (1).

Poichè il *ducato* era già divenuto una nostra immaginaria moneta di conto Ferdinando I d'Aragona fece battere una tal moneta di oro col medesimo nome di *ducato* (2), e dell'istesso peso e bontà del *veneto ducato* (3), di cui abbiamo la descrizione da Fabio Giordano in questi termini: *aurea Aragonorum moneta quos ducatos appellant quatuor obrizi purique auri scripulos pendent* . . . . *ex una Caput Regis coronatum habent*, & *verba*: Recordatus misericordiæ suæ: *ex altera Aragonum insignia*, & *verba;* Ferdinandus D. G. Rex Siciliæ (4). Il Vergara (5) e 'l Chiarito (6) cercarono inutilmente una tal moneta, di cui do ancora il disegno tolto da quella che io conservo (7), nel campo della quale è da osservarsi la lettera iniziale del cognome del Maestro di Zecca, che chiamavasi *Gio: Carlo Tramontano*, come si raccoglie da una lettera di Alfonso II de'

(1) Dette Lettere degli Aragonesi Sovrani vol. cit. fogl. 32.

(2) SUMMONTE Stor. di Nap. lib. VI cap. II pag. 285.

(3) Così ancora nel 1432 sotto di Eugenio IV cominciarono a battersi nella Zecca Pontificia i *ducati veneti* che furon denominati *ducati papali*. Il Cardinal *Garampi* nell' Appendice di documenti dell' opera citata al n. XXIII pubblicò i capitoli fatti in detto anno per la fabbricazione di detti *ducati d'oro*.

(4) Il Dottor *Fabio Giordano* nella sua Storia di Napoli, ch' è rimasta M. S., trattò ancora delle nostre monete in un capitolo separato, del quale appena n'esiste qualche frammento nell' autografo di quest' opera, perchè è assai maltrattato dal tempo; fortunatamente però una copia dell' intero capitolo trovasi nella nostra Biblioteca Brancacciana. Il lodato Autore non comincia che dalle monete degli Angioini, e termina a quelle di Filippo II sotto del qual Sovrano egli cessò di vivere. Ho in mente di pubblicare per le stampe un tal opuscolo con qualche comento, perchè si abbia una chiara testimonianza che presso di noi da buon tempo si son coltivati questi studi.

(5) Monete del Regno di Napoli pag. 75.

(6) Comento sulla Costituz. *de Instrum. confic.* pag. 92.

(7) V. la Tav. num. 8.

23 Ottobre 1494 diretta al detto *Gio*: *Carlo* (1): Corrispondendo poi il detto *ducato* di Ferdinando al peso di *acini* 80 veniva ad essere uguale al *veneto ducato*.

Essendosi finora osservato che introdotto l'uso tra noi di commerciare a *veneti ducati* se ne formò una moneta di conto della valuta di dieci *carlini* di argento, ed essendosi ancor veduto che posteriormente dal Re Ferdinando I una moneta di oro fu battuta dello stesso peso e bontà, e del valore medesimo del *veneto ducato*, la quale pur *ducato* fu appellata (2), egli è chiaro che ebbe origine il nostro *ducato* da quello di Venezia.

Si opporrà però da taluno che questo nostro *ducato* è di argento, e quello battuto da Ferdinando era di oro; ma sarà ben agevole di rispondere a tale difficoltà.

Poichè fu ordinato, che l'*oncia* d'oro di conto non si dovesse pagare in commercio a monete di oro, ma in argento con darsi sessanta *carlini* per ogni *oncia*, divenne il *carlino* la nostra unità monetaria. Una tale osservazione è da rimarcarsi, perciocchè così il nostro monetario sistema cambiò interamente di aspetto, e le nostre ragioni non più a oro, ma a moneta di argento vennero a tenersi. E sebbene il Re Ferdinando I avesse fatto coniare il *ducato* d'oro, e che gli Aragonesi Sovrani di

lui

(1) Appendice docum. num. XII.

(2) Uopo è di avvertire che abbiamo una moneta d'oro battuta da Alfonso I, alla quale diede il nome di *Alfonsino*. Pesava questa *acini* 120, e perciò corrispondendo due di detti *Alfonsini* a tre de' suddetti *ducati* di Ferdinando I, ogni *Alfonsino* veniva a valere un *ducato* e mezzo; in fatti *sexquiducati* gli *Alfonsini* son chiamati dal Giordano nel luogo poco innanzi citato. Conservasi nell'Archivio Generale un conto del Credenziere della nostra Regia Zecca del tempo di esso Re Alfonso, dal quale rilevasi che in Ottobre del 1444 coniavansi già gli *Alfonsini* nella detta Zecca; il tipo di una tal rarissima moneta da me ancora non ha guari acquistata può osservarsi nella Dissertazione II del Bellini al num. XI di quelle del Regno di Napoli.

lui successori avessero proseguito a battere una tal moneta (1), non si lasciò però di commerciare a *ducati correnti*, cioè a dire di dieci *carlini* di argento, anche perchè il *ducato* d' oro effettivo ebbe un aumento di estrinseco valore, poichè tra' due metalli non era stabile il rapporto, e nelle monete di argento qualche piccola alterazione pur si andava facendo (2), quindi noi troviamo di essersi ritenuta ne' pagamenti la solita formola; così in una carta del 1466 sotto lo stesso Re Ferdinando si legge: *Ad rason de dece carlini per ducato* (3), e in un' altra del 1494 regnando Alfonso II dicesi: *In ducatis quadrigentis de carlenis argenti ad rationem carlenorum decem pro quolibet ducato* (4); sicchè si commerciò sempre a *ducati* di dieci *carlini* di argento o che reale, o che immaginario fosse stato questo nostro *ducato*.

Nè l' introduzione degli *scudi* d' oro, che si principiarono a battere sotto dell' Imperator Carlo V nel 1538 (5), alterarono affatto l' uso adottato di commerciare

(1) Il Signor Luigi Diodati conserva nella sua collezione il *ducato* d'oro battuto da Federigo di Aragona, ed io ho ancora il disegno di que' di Alfonso II e Ferdinando II, e pure il Chiarito nel luogo dianzi citato scrisse che tali monete non si fossero mai tra noi battute.

(2) Già si è detto, che il *ducato* d'oro comunemente si ragguagliava a dieci *carlini* del Re Roberto, i quali erano dello stesso peso e bontà de' *coronati* battuti da Ferdinando I; ma i cennati *carlini vecchi* ebbero poi corso al pari del detto *coronato* a *grana* undici, e perciò corrispondeva il detto *ducato* d' oro a undici *carlini* della moneta di esso Re Ferdinando. V. nell' Appendice il docum. n. XI di sopra recato.

(3) Lettere suddette degli Aragonesi Sovrani vol. II fogl. 18.

(4) Dette lettere vol. III fogl. 175.

(5) Turbolo Discorso sopra le monete del Regno di Napoli pag. 44.

Tra' libri della Regia Zecca delle Monete che si conservano nell' Archiv. Gen. in que' degli anni 1542, 1543 e 1544, che continuano sino al 1546, si osserva la fabbricazione de' suddetti *scudi*, che si dicono *scuti nuovi di secha*, e *scuti d'oro di secha*: da' medesimi libri si raccoglie ancora che il loro peso era di *acini 76*, e che nel 1543 non

ciare a detti *ducati* di *carlini* di argento, da che noi troviamo, che ne' libri medesimi della Regia Zecca delle monete il conto della fabbricazione de' suddetti *scudi*, ognun de' quali valeva *carlini* undici, si portava a partite doppie, cioè a dire a *scudi*, e a *ducati correnti* (1).

Or raccogliendosi da tutto ciò, che non ostante si fossero battuti i *ducati* d'oro, e di poi gli *scudi* che a questi furon sostituiti, si tennero sempre le nostre ragioni a *ducati correnti*, cioè di dieci *carlini*, perciò ci rivolgeremo ad osservare un po' più da vicino le nostre monete di argento per rilevare come venne poi a fabbricarsi questo nostro *ducato* di argento.

Eran verso la metà del XVI secolo quasi tutte risegate le nostre monete, e con particolarità quelle di argento, e non poche di falso conio pur vedeansi in corso, onde caddero nel massimo avvilimento: per dar un pronto riparo a sì gran male il Vicerè Don Pietro di Toledo con suo Bando degli 11 Ottobre del 1552 ordinò che le monete si avessero dovuto spendere e ricevere di giusto peso (2), come già altre volte erasi praticato (3). Quindi dovendosi riconiare le monete scarse che rimane-

* vano

non più a *carlini* undici si valutavano ma a *carlini* undici e mezzo. Il Cardinal di Granvela poi nel 1573 ne aumentò il valore a *carlini* dodici e mezzo, facendosi menzione del Bando emanato dal detto Vicerè in altro libro della stessa Regia Zecca che è del 1572 per il 1574.

La Zecca delle monete è detta *Sicla*, *Secha*, *Cecha*, e *Cecca* ne' suddetti libri, delle quali voci non pochi Scrittori ne han cercata l'etimologia. V. Argelati tom. IV pag. 115, e Zanetti tom. III pag. 264.

(1) Può ciò particolarmente riscontrarsi ne' libri della detta Regia Zecca del 1556 e 1572.

(2) Questo Bando è per l'appunto la Prammatica III sotto il titolo *de Monetis*.

(3) Dal conto del 1465 del Percettore di Terra di Lavoro, e Contado di Molise *Garzia de Vera*, che si conserva nell'Archivio generale tra' conti de' Percettori, si raccoglie, che a principj di detto anno fu emanato bando che le monete non più a numero ma a peso si fossero ricevute.

vano per tal motivo fuor di commercio, si cercò di rendere reale la nostra moneta di conto, e perciò furon coniati i *mezzi ducati* di argento, non essendosi fin allora veduta in tal metallo altra moneta più forte del *tarì* un secolo innanzi battuto da Ferdinando I d'Aragona [1], e così cominciarono ad aversi i *mezzi ducati* effettivi di argento, che pur *zanfroni* o *cianfroni*, e *patacche* si dissero [2].

Essendo cessato di vivere Don Pietro di Toledo poco dopo dell' emanazione del Bando suddetto, dal Cardinal Pacecco di lui successore nel governo di questo Regno fu fatta imposizione di *ducati* 29318 *tarì* 4 *e grana* 13 per lo *sfrido & mancamento de le monete tose trovate nel Monte*, cioè della Pietà, che si erano mandate alla Regia Zecca per fondersi: venne poi ripartita la detta tassa tra le Università e Baroni in quattro rate, le quali furon pagate ne' mesi di Novembre e Dicembre del 1554, e di Gennaro e Febbraro del 1555 XIII Indizione, come si rileva da' conti del Percettore di Terra di lavoro e Contado di Molise degli anni della suddetta XIII e della XIV Indizione, che serbansi nell'Archivio Generale [3].

Allorchè Filippo II prese possesso di questo Regno cominciava appunto a riscuotersi la detta imposizione per lo

(1) Sebbene il Vergara avesse portato questa moneta al num. 1 della Tav. XXIV pag. 74, però non ne dinotò il valore.

(2) Ignoro se siasi finora pubblicato il tipo del detto *mezzo-ducato*: era questo simile a quello del *tarì* battuto da esso Imperatore: doveva poi pesare tal moneta acini 335 e cinque settimi.

(3) Nel detto conto dell'anno della XIV Indizione 1555 e 1556, e propriamente nel volume dell'*Introyto de residui exacti de poi presentato lu cunto del anno XIII Indizione* si osservi la carta posta a rincontro del foglio 1 della seconda foliazione e lo stesso foglio 1.

lo *sfraudo de le monete tose*. Intanto si continuarono a battere sotto di lui i *mezzi ducati* di argento al pari di que' del suo Augusto Genitore (1), ma essendo state inviate dalla Spagna da trenta mila libbre di argento, che furon dirette alla nostra Zecca per monetarsi, il Duca d'Alba allora Vicerè con sua lettera de' 18 Maggio 1556 ordinò a quel Maestro di Zecca *Gio: Batista Ravaschiero* di fabbricare una nuova moneta del valore di dieci *carlini*, che non già *cianfrone* o *patacca*, ma *ducato* si avesse a chiamare (2), e così sotto di questo Monarca fu per la prima volta battuto il detto *ducato* di argento (3), che posteriormente si è da tempo in tempo continuato a coniare da' successori Sovrani (4).

Quindi resta pienamente provato, che adottato l'uso tra noi di commerciare a *ducati* d'oro di Venezia, ognuno de' quali veniva ragguagliato a dieci nostre unità monetarie dette *carlini*, se ne formò una moneta di conto collo

(1) A me sembra che sieno pure inediti i *mezzi ducati* di Filippo II, il tipo de' quali è lo stesso di quello de' *tarì* di questo Sovrano.

(2) Append. docum. num. XIII.

Dal *libro Giornale del Credenziere magiore in Regia Zecca* del detto anno 1556, che si conserva nell'Archivio suddetto, si raccoglie che senza interrompersi la fabbrica delle altre monete nello spazio di poco più di tre mesi furono sollecitamente coniati in essa Zecca 382676 de' suddetti *ducati* di argento. Pesava poi il detto ducato *oncia* 1 *trappesi* tre e *acini* 11 e tre settimi, e si accordavano di rimedio *acini* tre per ogni *ducato*, il quale era a lega di *carlini*.

Nell'esprimere i pesi delle nostre monete ho seguito la comunal denominazione sull'esempio ancora del Vergara, del Conte Carli, e del Signor Diodati; debbo aggiugnere però che nella Regia Zecca *tarpeso* piuttosto che *trappeso* dicevasi senza punto alterare l'etimologia di tal voce da noi già indicata alla pag. 7 not. 1 di questo opuscolo.

(3) Nel 1561 i Veneziani cominciarono a battere anch'essi i *ducati* di argento dell'antico valore del *ducato* d'oro. V. il Conte Carli tom. I pag. 434 Tav. VIII n. 1.

(4) Il Re Filippo III nel 1609 fece battere soltanto i *mezzi-ducati*, ma nel 1617 coniò una moneta del valore di dodici *carlini*, che conservo nella mia raccolta unitamente al *ducato* battuto nel 1622 da Filippo IV, le quali monete restano tuttavia a pubblicarsi.

collo stesso nome di *ducato*, che poi fu battuto del medesimo metallo da Ferdinando I di Aragona, e finalmente da Filippo II fu coniato di argento, che nelle nostre ragioni si è sempre chiamato *ducato corrente*, o pur *ducato di Regno*.

APPENDICE

DI

DOCUMENTI.

I.

Diploma di Carlo I d'Angiò Re di Napoli a' Maestri della Zecca di Barletta per far battere i *Regali*, i *mezzi-Regali*, e i *Tarì d' oro*.

Dall'Archiv. della Reg. Zecca Regiftr. 1280 C fogl. 5.

Karolus dei gratia &c. Rogerio de fufco de Rauello & Angelo de afflicto & Marco de fricca Neapolis &c. Attendentes quod cedet honori noftro Iuftitia fomitem ut de auro quod in Regno expenditur fiat & expendatur in Recognitione noftri ueri dominij moneta aurea in forma & fpecie que contineat noftrum nomen fumma premeditatione & deliberatione penfata nuper duximus prouidendum quod de cetero per Regnum noftrum Sicilie auguftales medios auguftales & tarenos nullatenus expendantur fet caffatis eifdem de ipfis de nouo in ficlis noftris Regales medij Regales & tareni laborari & cudi & per dictum Regnum noftrum expendi debeant in futurum de ueftra igitur fide & legalitate de qua laudabile teftimonium curia noftra recepit plenarie confidentes vos magiftros ficlarios ficlè auri noftre quam in Barolum ordinare uolumus fuper faciendo laborari ibidem videlicet Regalibus mediis Regalibus & tarenis auri iuxta formam & cuneum uobis a noftra curia traditam duximus pro parte noftre curie ftatuendos fidelitati ueftre mandantes quatenus officium ipfum ad honorem & fidelitatem noftram in antea exercendum in eadem ficla noftra Baroli Regales medios Regales & tarenos auri ad modum infrafcriptum laborari & cudi faciatis videlicet quod quelibet libra Regalium & mediorum Regalium contineat de auro puro in pondere uncias auri decem tarenos feptem & medium in pondere & quilibet Regalis fit in pondere tarenorum fex & medius Regalis tarenorum trium & Regalis quilibet pro tarenis feptem & medio & medius Regalis pro tarenis tribus granis quindecim expendantur prout auguftales & medii auguftales olim erant dicte tenute & ponderis expendebantur hactenus pro quantitate predicta quelibet uero libra auri tarenorum in pondere de auro puro contineat

vncias octo tarenos quinque in pondere sicut eiusdem tenute erat aureus tarenus quod olim in dicto Regno fiebat & quod quilibet tarenus quem cudi & laborari faceretis in sicla predicta sit in pondere videlicet granorum viginti. Ita quod triginta tareni ex ipsis in numero expendantur & sint in pondere vncie auri vnius preterea volumus & mandamus ut a singulis uolentibus Regales vel medios Regales & tarenos in dicta sicla facere laborari & cudi pro Iure curie nostre pro qualibet vncia Regalium vel mediorum Regalium tarenum unum & medium & pro qualibet vncia tarenorum tarenum unum & medium pro parte nostre curie recipere debeatis. Nichil aliud pro laboratura ipsorum recipientes ab ipsis uel expensis in cudendis & laborandis eisdem feceritis eosdem ut expensas omnes necessarias faciendas in laborandis & cudendis predictis Regalibus mediis Regalibus & tarenis de pecunia quam proinde receperitis ab eisdem per uos mandet nostra fieri celsitudo. Et ecce quod pro laboranda predicta moneta aurea in sicla predicta per siclarios sicle nostre argenti brundusii vncias auri trecentas & per Secretum apulie fideles nostros vncias auri ducentas ponderis generalis uobis exhibere mandamus. Iniungentes quatenus tam de ipsis vnciis auri quingentis quam de aliis vnciis aureis quingentis quas siue de uestro siue aliunde uoluntarie uos uolumus mutuo inuenire per uos postmodum restituendas de prouentibus sicle predicte laboratis & cusis Regalibus mediis Regalibus & tarenis in cuneo & forma & modo predictis per partes Regni nostri. Videlicet citra portam Roseti usque ad fines Regni expendi ipsos uolumus & mandamus augustalibus mediis augustalibus & tarenis predictis ex tunc per Regnum Sicilie nullatenus expendi. Mandamus enim Iustitiariis nostris ipsarum partium fidelibus nostris quod partes ipsas puplice sub certa pena faciant inhiberi pena ipsa a transgressoribus inremissibiliter pro parte nostre curie exigenda quod deinde in antea predictos augustales medios augustales & tarenos predictos nullus expendere audeat uel presumat uos nichilominus super obseruatione inhibitionis predicte omnem cautelam & diligens studium apponatis. de obereriis uero & moneteriis laborantibus in dicta sicla nostra argenti Brundusii pro laborandis in dicta sicla nostra auri Baroli Regalibus mediis Regalibus & tarenis in numero sufficienti sicut expedire uideritis recipere debeatis.

tis. Ita quod in laboraturis utriusque sicle auri & argenti defectus aliquis non emergat dantes eisdem pro eorum labore de pecunia curie nostre que erit per manus uestras de prouentibus dicte sicle pro laborandis & cudendis Regalibus & mediis Regalibus sicut hactenus pro laborandis Augustalibus & mediis Augustalibus extitit consuetum & pro laborandis tarenis predictis sicut pro curie comodo melius cum eisdem poteritis conuenire. Ita tamen quod expense ipse fines modestie non excedant & curia nostra sicut de uobis plene confidit in premissis & aliis uestrum officium contingentibus non ualeat in alio circumscribi & ne in officio ipso expensis propriis laboretis de predicta pecunia curie nostre que erit per manus uestras illas expensas uos recipere uolumus & mandamus quas predecessores uestri in dicto officio sicle auri consueuerint hactenus percipere & habere. Datum Neapoli xv Novemb. x Indictionis (1266.) *Regni nostri anno secundo.*

II.

Diploma del Re Carlo I al Giustiziere di Basilicata, col quale vien fissata la valuta del *Fiorino d'oro*, dell'*Augustale*, del *Tornese d'argento*, del *Carlino*, e de' *Tornesi piccioli*.

Dal Registr. 1284 C fog. 41 a t.

Scriptum est eidem (Iustitiario Basilicate). *Scire uolumus deuotionem uestram quod nuncius uester lator presentium ad Curiam nostram missus assignauit nobis in curia nostra per manus domini sparani de baro militis iuris ciuilis professoris magne Regie curie magistri rationalis dilecti consiliarij & familiaris nostri quaternum vnum inquisitionis facte per uos de mandato nostro de processibus & excessibus domini Iohannis de aluizura uestri in officio predecessoris Iudicis & notarij & familiarium suorum deputatorum olim in Iusticiariatus officio cum domino Iohanne predicto apud beneuentum die decimo octauo Ianuarij presentis xij Inditionis de cujus quaterni assignatione presen-*

sen-

sentes uobis litteras mittimus responsales. Verum quia significastis nobis per uestras litteras nobis missas quod uobis dubium occurrebat pro quot tarenis florenum auri pro quot augustalem & pro quot granis turonensem argenteum & Karlensem quot turonenses paruos pro tareno deberetis pro parte curie nostre recipere. & cum a nobis receperitis in mandatis ut centum balistarios de decreta uobis prouincia solidandos per uos de pecunia curie deberetis ad partes Calabrie ad felicem regium exercitum atque nostrum pro regiis seruitiis destinare & non potueritis in dicta uobis decreta prouincia inuenire balistarios in numero supradicto quid de pecunia recollecta per uos pro soluendis balistariis supradictis deberetis facere uobis nostrum beneplacitum mandaremus ad que uobis tenore presentium respondentes uolumus & deuotioni uestre mandamus quatenus florenum auri pro sex tarenis, augustalem auri pro vij tarenis & medio qui sint boni & iusti ponderis turonensem grossum argenti pro granis xij Karlensem argenti pro tareno auri medio. Viginti & unum turonenses de bonis de turone & xxv de turonensibus de clarentia qui sint tonsi vel pilati set boni & sufficientes pro tareno auri vno pro parte curie recipiatis & etiam colligatis pecuniam autem totam recollectam per uos uel etiam recolligendam si quid ad recolligendum remansit quam incontinenti recolligatis de qua debuistis solidare centum balistarios supradictos sine mora qualibet per fidum nuncium uestrum ad cameram Regiam penes nos statutam destinare curetis discreto uiro magistro ade de dussiaco dilecto thesaurario consiliario & familiari nostro nomine ipsius camere assignandam a quo de ipsius pecunie assignatione recipi faciatis ad uestri cautelam ydoneam apodissam. datum fogie &c. die xxiiij Ianuarii xij Indictionis (1269).

III.

III.

Ordine di Carlo I d'Angiò a' Baglivi di S. Agata di prestare la loro assistenza al Maestro *Francesco Formica* di Firenze incaricato per la costruzione delle incudini ed altri stigli necessarj per la fabbrica della nuova moneta di oro sita nel Castel Capuano di Napoli.

Dal Registr. 1268 A fogl. 97 a t.

Scriptum est baiulis Sancte agathes fidelibus suis &c. Quia Magistrum franciscum formicam de florentia super opere noue monete auri que de mandato nostro fit & cuditur In castro nostro Capuane de neapoli usque ad nostrum beneplacitum duximus statuendum & ad terram ipsam accedit pro inueniendis seu fieri faciendis incudibus stiliis & aliis apparatibus necessariis pro ipsa noua moneta cudenda & facienda fidelitati uestre firmiter & districte precipimus quatenus ad requisitionem ipsius francisci super inueniendis & habendis huiusmodi incudinibus stiliis & apparatibus assistatis sibi ope fauore consilio & auxilio oportunis ut sine mora qualibet pro ipso opere habeantur & uos possitis proinde merito commendari ipse enim pro hiis omnibus precium competens exhibebit datum apud turrim sancti Herasmi prope. Capuam mense Aprilis xiiii eiusdem vj Indictionis (1278).

IV.

Diploma di Carlo I diretto a tutti i Giustizieri per la pubblicazione della nuova moneta de' *Carlini d'oro*, e delle loro *Medaglie*.

Dal Registr. 1268 A fogl. 127.

Scriptum est Iustitiario basilicate &c. Cum de nouo laborari & cudi fecerimus ac cotidie faciamus in Sicla nostra auri castri capuani de neapoli nouam monetam auri que uocatur Karolensis quo-

quorum quilibet ualet augustalem vnum & medaleas ipsorum Karolensium quarum quelibet medium augustalem pro bono populi propter fraudem quam committebant campsores in aliis monetis recipiendis & expendendis & beneplaciti nostri sit quod moneta ipsa predicto modo recipiatur & expendatur uidelicet Karlensis pro uno augustale & medalia pro medio augustale sicut ualet secundum legalem probam inde factam fidelitati tue sub pena omnium que habes & sub pena mutilationis manus que pena manus erit in arbitrio & beneplacito nostro firmiter & expresse precipimus quatenus non attentes recipere uel expendere pro minori quantitate Karlensem quam pro uno augustale & medaliam Karlensis quam pro medio augustale quod quidem mandatum per licteras tuas cum transcripta forma presentium secretis magistris portulanis & procuratoribus statutis super officio salis magistris massariis & aliis officialibus Iurisdictionis tue ex parte nostra facias per eos sub pena publicationis bonorum suorum & mutilatione manus quam penam manus nostro arbitrio reseruamus inuiolabiliter obseruandum a quibus officialibus singulis de receptione ipsarum licterarum tuarum habeas & recipias licteras responsales in tuo ratiocinio producendas ut super hoc nullam possint causam ignorantie allegare nihilominus mandatum ipsum per uocem preconiam fieri facias ex parte nostra singulis tam campsoribus quam aliis de Iurisdictione tua sub hac pena uidelicet quod qui reciperint uel expenderint Karlensem pro minori precio quam pro uno augustale & medaliam ipsius Karlensis pro minori precio quam pro medio augustale. Karlensis ponetur in igne ut accendatur & sic totus calidus & accensus ab igne imprimetur in facie illius uel illorum qui Karlensem pro minori quantitate quam pro uno augustale & medaliam ipsius Karlensis quam pro medio augustale dederint uel expenderint sicut superius dictum est. Preco uero in sua uoce preconia sic dicat qualiter nos notum facimus fidelibus nostris Regnicolis quod predictam nouam monetam fieri fecimus & facimus continue laborari de fino auro & legali proba & assagio & uocatur Karlensis & tam Karlensis quam medalia ipsius est predicti ualoris. & qualiter mandamus Iustitiariis secretis magistris portulanis & procuratoribus statutis super officio salis magistris massariis & aliis officialibus ac omnibus fidelibus nostris Regnicolis & omnibus in Regno habitantibus

bus quod nullus sit qui recipiat uel expendat Karlensem uel Medaleam ipsius pro minori quantitate quam superius dictum est sub pena superius nominata. preterea quia tempus instat ut magistri Iurati in singulis terris ecclesiarum comitum & baronum & quod judices in singulis terris demanij nostri per singulas partes Regni creari debeant pro anno proxime future septime inditionis fidelitati tue firmiter & expresse precipimus quatenus statim receptis presentibus precipias ex parte nostra Uniuersatibus singularum terrarum & locorum tam demanij quam Ecclesiarum comitum & baronum Iurisdictionis tue cuilibet ipsarum uidelicet sub pena decem vnciarum auri per te a contumacibus exigenda ut Uniuersitates demanij Iudices sufficientes ydoneos & fideles & Iurisperitos si poterunt inueniri in numero consueto & Uniuersitates terrarum ecclesiarum comitum & baronum magistros Iuratos bonos sufficientes ydoneos & fideles. quilibet uidelicet ipsarum Uniuersitatum vnum in magistrum Iuratum de communi uoto omnium eligant & ipsos ad tardius usque per totum mensem septembris proximi uenturi septime Inditionis cum decretis electionis & approbationis eorum ad te mittere studeant officia huiusmodi in terris ipsis pro toto eodem anno septime Inditionis a te pro parte nostre curie recepturos ita quod illi quos ad hoc elegerint non sint de hiis qui presenti anno sexte Inditionis in terris ipsis officia ipsa gesserunt & sicut singuli eorum ad te uenerint recipias ab eis fidelitatis & de officiis ipsis fideliter exercendis pro parte nostre curie ut est moris debitum Iuramentum & statim cuilibet ipsorum fieri facias patentes licteras tuas Vniuersitatibus terrarum & locorum unde fuerint ut eisdem Iudicibus & magistris Iuratis de hiis que ad eorum spectant officia per totum predictum annum septime inditionis ad honorem & fidelitatem nostram deuote respondeant & intendant & a quolibet ipsorum magistrorum Iuratorum & Iudicum recipias pro licteris ipsis statim quod ipse lictere sigillantur tarenos auri decem & octo & medium ponderis generalis sicut proinde in curia nostra recipi consueuerit nihilominus recipias a quolibet ipsorum iudicum terrarum demanij tempore creationis eorum ad ipsum officium sine aliqua alia dilatione pro officio ipso eam quantitatem pecunie que in terris eisdem pro officio ipso annuatim hactenus solui curie consueuit & ab omnibus ipsis magistris Iuratis & Iudicibus nihil aliud penitus per notarios

seu

seu quoslibet alios occasione scripture licterarum ipsarum uel alia quauis causa pro officiis ipsis exigi patiaris & tu etiam ratione tui sigilli nihil ab eis exigas uel exigi facias quoquo modo quam totam pecuniam quam a magistris Iuratis & Iudicibus predictis ad predictam rationem de tarenis auri decem & octo & medio pro quolibet ipsorum pro licteris ipsis & a predictis Iudicibus pro officio Iudicatus predicto modo receperis nulla inde retentione facta statim ad cameram nostram aput nos existentem assignandam Magistro Martino de dordano & Iohanni Toursauanch Camerariis nostris statutis super officio graffi in hospicio nostro uel alteri ipsorum in absentia alterius & non ad cameram nostram castri Salvatoris ad mare de neapoli transmictas. Cautus quod aliquos de terris & locis Iurisdictionis tue demanij uidelicet in creandis Iudicibus & de terris ecclesiarum comitum & baronum in creandis magistris Iuratis aliquatenus non obmittas quia tota summa pecunie ad quam ascendit pecunia exigenda predicto modo a magistris Iuratis singularum terrarum ecclesiarum comitum & baronum & a Iudicibus singularum terrarum demanij Iurisdictionis tue de terris illis omnibus que continentur in cedulis generalium subuentionum tibi de curia nostra transmissis uel in antea transmictendis & etiam de quibuscumque aliis terris que a cedulis ipsis forsan obmisse fuerint a te integre & sine dilatione qualibet uel diminutione tue ratiocinationis tempore exigi faciemus. pecuniam uero totam quam a singulis magistris Iuratis & Iudicibus Iurisdictionis tue & a quibus cum nominibus & cognominibus ipsorum & de quibus terris & locis fuerint receperis particulariter & distincte in duobus quaternis redigi & notari facias de quibus quaternis unum Celsitudini nostre & alium magistris Rationalibus magne curie nostre sigillata sigillo tuo sine mora transmictas. Terre uero Iurisdictionis tue tam demanij in quibus creandi sunt Iudices quam ecclesiarum comitum & baronum in quibus creandi sunt magistri Iurati secundum tenorem cedule ipsius generalis subuentionis in ipsa iurisdictione tua imposite in quaternis nostre curie registrate sunt numero centum quatraginta. Et quia secundum tenore dicte cedule quamplures terre inueniuntur taxate simul in generali Subuentione & in predicto numero quelibet combinatio terrarum ipsarum computata est pro una terra tantum pro eo quod inueniuntur simul taxate. Volumus & man-

da-

damus quod si in qualibet terrarum ipsarum que sic combinate sunt per se & semotim in terris uidelicet que sunt demanij Iudices & in terris ecclesiarum comitum & baronum magistri Iurati consueuerunt creari id inde serues quod in terris ipsis usque modo extitit obseruatum & a quolibet ipsorum Iudicum magistrorum Iuratorum creandorum in terris ipsis recipias pro licteris ad predictam rationem & a quolibet ipsorum Judicum pro officio Iudicatus quantitatem pecunie que pro officio ipso in terris ipsis a quolibet Iudice solui hactenus curia consueuit & pecuniam ipsam cum alia supradicta ad predictam cameram nostram mictas assignandam predictis camerariis nostris ut dictum est uel alteri eorumdem & ipsorum nomina numerum & officia ac terras unde fuerint in predictis duobus quaternis redigi facias & notari significaturus nobis & predictis magistris rationalibus numerum & nomina terrarum que in iurisdictione tua in demanio & manu curie nostre sunt & terrarum ecclesiarum comitum & baronum Iurisdictionis eiusdem. datum aput lacum pensulem mense augusti xiij eiusdem (vj Indictionis 1278).

Scriptum est in simili forma Iustitiario Capitinate terre uero Iurisdictionis sue sunt centum quinquaginta datum ut supra.

In simili forma scriptum est Iustitiario terre laboris terre uero Iurisdictionis sue sunt quatringente datum ut supra.

In simili forma scriptum est Just. aprutii terre uero Iurisdictionis sue sunt numero septingenta uiginti datum ut supra.

In simili forma scriptum est Iustitiario Principatus terre uero Jurisdictionis sue sunt numero ducente nonaginta datum ut supra.

Similes facte sunt Iustitiario terre bari terre uero Iurisdictionis sue sunt numero quinquagintadue datum ut supra.

Similes facte sunt Iust. terre ydronti terre uero Iurisdictionis sue sunt ducente duodecim datum ut supra.

Similes Iustit. uallis gratis & terre Iordani terre uero Iurisdict. sue sunt ducente quinquaginta quatuor datum ut supra.

Similes facte sunt Justit. Calabrie terre uero Iurisdictionis sue sunt centum triginta nouem datum ut supra.

Scriptum est in simili forma Justit. citra flumen salsum terre uero Iurisdictionis sue sunt centum & una datum ut supra.

Similes Iustit. ultra flumen salsum terre uero sunt numero in Iurisd. sua quatraginta nouem datum ut supra.

V.

Ordine di Carlo I a' Secreti e Vice-ſecreti di Principato e Terra di Lavoro, col quale ſi ordina di pagare *once* cento d'oro per le ſpeſe neceſſarie alla già Principeſſa di Taranto ad *Errico de Porta* Caſtellano del Caſtello di Nocera.

Dal Regiſtr. 1269 D fogl. 235.

Karolus &c. eiſdem ſecretis &c. (Principatus Terre laboris & Viceſecretis) *fidelitati veſtre &c. quatenus ſicut gratiam noſtram caram habes henrico de porta Caſtellano Caſtri noſtri Nucerie Xianorum fideli noſtro vncias auri centum ponderis generalis pro expenſis quondam principiſſe de pecunia Curie noſtre officij veſtri que eſt uel erit &c. per manus veſtras cum idem Caſtellanus ſuper hoc nos duxerit requirendum ſine mora & defectu quolibet exoluatis mandato aliquo huic contrario non obſtante cum nolimus quod dicta principiſſa in expenſis ſibi neceſſarijs defectum aliquem patiatur. Recepturi &c. Datum Neap. iiij Decemb. xiiij Indictionis* (1269).

VI.

Dichiarazione ſpedita a favore di *Errico de Porta* Caſtellano del Caſtello di Nocera per la conſegna data alla Corte delle robe ritrovate preſſo la fu *Elena* Principeſſa di Taranto in tempo della di lei morte.

Dal Regiſtr. 1278 A fogl. 138 a t.

Xviij ejuſdem (menſis Julii xiv Indictionis 1270) *ibidem* (Neapoli) *Scriptum eſt. Notum facimus Vniuerſis quod Henricus de porta miles Caſtellanus Caſtri noſtri Nucerie Xpianorum de mandato noſtro die xviij Iulij preſentis xiiij Inditionis Neapoli de bonis inuentis penes quondam Helenam principiſſam tarentinam tempore mortis ſue aſſignauit in Camera noſtra Petro farinelli &c. res infraſcriptas uidelicet unum*

uetus

uetus Segium de panno ad aurum consupto & ueteri. Item Mantellum unum de Bruneto insodratum de minuto uario. Tunicam unam de eodem panno. Supertunicale ·J· de eodem panno insodratum de minuto uario. Carrafinam ·J· argenteam sine coperculo. Sciphum ·J· deauratum cum pede ponderis unius marce & quinque Vnciarum. Item vj scutellas de argento planas sine signo ponderis undecim marcharum. Item duo baccilia de argento quorum unum est fractum ponderis vij marcharum & vj unciarum. Item unum caldarium de brunço. Item candelabrum unum de argento sine signo ponderis ij marcharum. Item pottum ·J· de brunço. Item tappetum unum de Romania uetus & consumptum. Item concam ·J· de brunço depictam. Item baccile ·J· de argento cum anulo argenti ponderis v marcharum vj unciarum xiiij sterlingorum & dimidij. Tasaream unam de argento fractam ponderis vj marcharum ·J· uncie. Carpitam ·J· uirgatam ueterem & consumptam. Duas bonettas magnas de burrello. Capam ·J· ad manicas insodratam çentado celesti. Duo scrinea rubea, Duo aurifrisia. Scrineum ·J· de Ebore. Coppulas duas ad aurum. Corrigiatam ·J· ad argentum ponderis ·J· marche. çippam unam uirgatam ad duo capita orencçutam cum seta rubea. çippas v ad aurum cum seta alba. Gerlandam ·J· cum xx petijs de auro cum smaragdis & pernis. Item petiam unam que uocatur supracendatum rubeum munitum pernis & aquilis de auro cum smaragdis paruis & emmallis de auro. Item octo pecias cum pernis & emmallis in quibus consistunt triginta tres saffiri orientales tam parui quam magni & xx balesij. Item lxx granati & octo saffiri de podio & sexviginti & tres grosse perne. Item ij scrinea nigro. Item sambutam unam de sammito rubeo insodratam cendato ialuo pendente a sella coperta argento & munita petris in qua erat pictorale de argento & streuge in cujus pectorali deficiunt campanelle octo. Item duo bocaria de ere. Item sedile ·J· Item ij urceolos argenti quorum unus ponderat viij marchas & alius vij marchas & dimidiam.

VII.

Istruzione diretta al Maestro di pruova *Giacomo Saladino* di Messina per lo saggio de' *Carlini* e *Mezzi-carlini* d'oro coniati nel Castel Capuano di Napoli.

Dal Regiſtr. 1278 D II fogl. 219.

Scriptum eſt Iacobo de Saladino de Meſſana &c. De fide & legalitate tua confiſi. te ſuper proba ꝫarlenſium auri quos laborarj & cudi mandauimus. in Caſtro noſtro capuane de neapoli uſque ad noſtrum beneplacitum duximus ſtatuendum. Volentes & mandantes quod probam ipſam de ꝫarlenſibus ipſis facere & traere debeas modo ſubſcripto videlicet quod ſinguli iiij ꝫarlenſes. ſint ponderis tarenorum decem & nouem & granorum decem & ſeptem & medium & quilibet ipſorum per conſequens ſit ponderis tarenorum iiij & granorum decem & novem & trium octauarum vnius grani & medius ꝫarlenſis ſit ponderis duorum tarenorum granorum nouem & Vndecim ſexdecinarum vnius granj & aurum ipſorum ꝫarlenſium tam integrorum quam mediorum ſit illius tenute cuius eſt aurum florenorum. Datum apud turrem Sancti heraſmi primo Madii vj Indictionis (1278).

VIII.

Diploma di Carlo II *d'Angiò Re di Napoli per la battitura de'* Carlini *d'argento, e delle loro riſpettive Medaglie* (*).

Forma Commissionis Regie Sicle.

KAROLUS &c. tali &c. De fide, prudentia, & legalitate tua plenam fiduciam obtinentes, te Magiſtrum Sicle noſtre argenti Caſtri noſtri Capuani de Neapoli, uſque ad noſtrum beneplacitum duximus ſtatuendum; fidelitati tue mandantes, quatenus ipſum officium ad honorem

(*) Queſta carta è la I dell'Appendice di documenti ne' *Saggi di Oſſervazioni ſul valore delle antiche monete Pontificie* del Card. Garampi, la quale per altro appartiene al Re Carlo I come ſi è detto nella not. 1 alla pag. 20 di queſt' opuſcolo.

norem & fidelitatem nostram diligenter & fideliter exercendo, de argento assignato & assignando tibi per thesaurarios camere nostre castri Salvatoris ad mare de Neapoli, vel quoscumque alios de mandato nostro continue laborari & cudi facias novam monetam nostram Carolensium argenti, & Medalearum ipsorum, que sunt mediformes, & tenute illius, que tibi per alias nostras litteras declarantur; & sit ponderis infrascripti, videlicet quilibet ipsorum Carolensium vel duo Medalee ponderent tres tarenos & grana quindecim ad pondus curie generale; ita quod singuli octo ipsorum Carolen. vel sedecim Medalee ponderent unciam auri unam de libra ad idem generale pondus. Et omnes Caroleni & Medalee ipsi sint bene assilati, & Caroleni ipsi sint illius cunei, cujus sunt aut esse debent alii Caroleni argenti laborati & facti per te de mandato nostro in Sicla predicta; & Medalea ipsorum sit quantitatis forme & cunei illius, & illius ponderis & tenute, cujus esse debuerit proportionaliter pro quantitate Caroleni argenti, ita quod Medalea ipsa sit minor Caroleno auri, & major quam Medalea Caroleni auri; & de singulis octo marcis argenti facias laborari in Carolenis marcas septem, & in predictis Medaliis marcam unam.

Super cujus argenti proba facienda & extrahenda esse volumus Philippum Soladinum ~~de Messana~~, quem ad hoc usque ad nostrum beneplacitum duximus ordinandum. Et quia tu & Franciscus Formica, una cum Philippo & Jacobo Soladino fratre ejus, ac quibusdam aliis fidelibus nostris in hiis expertis coram Majestate nostra presentes extimastis, asseruistis, & dixistis necessaria ac sufficientia esse grana auri decem ad plus, tam pro expensis omnibus faciendis in fundenda, laboranda, & cudenda qualibet marca argenti in ipsis Carolen. & Medaliis, quam pro exfrido predicto, ad rationem predictam, tantum facere debeas & ad utilitatem curie nostre computes, nec in tuo computo admictatur. Et si minores expensas propterea facere poteris, illas minores facias ad utilitatem curie nostre in hiis quantumcumque plus fieri poterit, studeas procurare, ut ex effectu operis tuam solertiam & diligentiam sciamus & videamus, & te juxta ipsius efficaciam commendemus.

Ad majorem tamen curie nostre cautelam volumus, quod omnes cunei, cum quibus cudentur predicti Caroleni & Medalee, statim quod cusi

cusi fuerint; reponantur & serventur in predicto Castro Capuano, donec pro cudenda moneta ipsa oportuni fuerint; in una archa, que habeat tres claves, quarum una dicti thesaurarii, & alia dictus Philippus, & tertia remaneant penes te. In qua etiam archa omnes ipsi Caroleni & Medalee, sicut successive cudentur & fient, reponantur & conserventur, quousque per predictum Philippum fiat proba & assagium: quibus factis totam quantitatem ipsorum Carolen. & Medalearum, quam successive cusam habetis, predictis thesaurariis assignare procures, ut per ipsos de moneta ipsa utilitas nostre curie procuretur, facturus dictis thesaurariis de hiis que tibi assignaverint, & recepturus de hiis que ipsis assignanda duxeris, apodixas ydoneas ad cautelam. Quantitatem autem argenti, quam ab eisdem thesaurariis recepisti & recipies successive, cum quantitate que in hiis carolensibus & Medaleis de die in diem cusa fuerit, & expensas omnes, quas propterea feceris, & ad quam rationem & quantitatem totam predictorum Carolen. & Medalearum, quam eisdem thesaurariis assignaveris, in quaterno uno redigi facias particulariter & distincte; cujus transumptum quolibet mense, donec in partibus Terre Laboris & Principatus, & singulis tribus mensibus, quousque in Apulia duce Deo fuerimus, sub sigillo tuo Celsitudini nostre mictas. Datum &c.

IX.

Stromento in pergamena scritto in Settembre dell'anno 1152 regnando il Re Ruggieri, nel quale si ha la vendita di alcuni pezzi di terreno fatta da . . . . alla Chiesa di S. Leonardo in *Lamamolaria* per lo prezzo di *ducati* cento.
Tra le carte di S. Leonardo della Matina sistenti nell'Archivio Generale.

In Dei eterni & Salvatoris nostri Iesu Xpisti. Anno Incarnationis eius Millesimo Centesimo Quinquagesimo Secundo Mense Septembr.

. . . .

ROGERIO victorioso & serenissimo Rege Sicilie atque italie. Ego

. . . .

presente Gaderisio Iudice aliisque testibus subscriptis Tibi landolfo ca-

canonico Ecclesie Sancti Leonardi que sita in loco ubi dicitur lamamolaria per sustem . . . . uoluntarie uice domini Riccardi prioris iam dicte Ecclesie recipienti. Vnam peziam de terra & duo . . . . que sunt in loco qui uocatur torem moruzum. Que terra his finibus circumdatur. Primo fine terra iohannisզi & episcopo . . . . quondam . . . . ursonis canonico saraceni. Secundo fine uia puplica . Tertio fine terra prescripte Ecclesie . Quarto . . . . . fine . . . . hos habet fines. Primum fine aliam terram predictorum terminorum iohannis . . . . . . & episcopi. Secundo fine . . . . Tertio fine aliam terram prescripte Ecclesie que clusa est . . . . puplica . . . cum paretibus & porticibus suis & cum ceteris illorum pertinentiis . Pro qua uenditione & traditione recepi a te uice . . . . . . prioris largiente Centum uiginti ducatos integrum pretium mee uenditionis. Vnde & uoluntarie tibi . . . . dedi pro predicto priore recipienti fideiussore Guisone dudum ursonis . . . . filio quatenus ego & heredes mei uenditionem istam prescripte ecclesie beati leonardi legaliter defendamus. Contra que si fecerimus . . . . miserimus & defendere noluerimus seu nequiuerimus. Viginti Regales Solidos Regali Curie hoc scripto in suo existente uigore componamus. Ego quoque prefatus fideiussor iam dicto priori suisque successoribus me meosque heredes pignerandi licitis ac uetitis licentiam tribui donec perlecta eidem Ecclesie adimpleantur . Que scripsi.
EGO GADERISIVS Notarius iussu predicti Iudicis.
MARALDI GADERISIVS CENSOR CENSORIS FILIVS.

+ Signum manus Nicolai olim filii pape iohannis.

+ Signum manus Laurentii militis quond. filii iam dicti pape iohannis.

X.

X.

Ordine di Carlo I a' Maeſtri della Zecca perchè pagaſſero ad *Andrea Valeroſo* e *Niccola Quinno* Mercatanti Veneziani la valuta d' *Iperperi* quattro mila mutuati a *Guglielmo de Barris* Governatore nelle parti di Romania tanto in denaro che in merci, con ritenere però *Iperperi* ottantuno e *Ducati* tre per lo diſcapito ſofferto dalla Regia Corte nella vendita di talune di dette merci.

Dal Reg. 1274 B fogl. 157. a t.

Scriptum eſt Magiſtris Sicle Brunduſij &c. Ex parte Andree valeroſi & Nicolai Quinni Ciuium & mercatorum de Venetiis deuotorum noſtrorum noſtre fuit nuper expoſitum maieſtati quod ipſi olim Guillelmo de Barris Capitaneo noſtro in partibus Romanie. Iperperorum quatuor millia ad rationem de ſtirlingis decem & nouem & medio pro yperpero pro noſtris ſeruicijs tam in pecunia quam certis mercibus mutuarunt. Quare fuit nobis per eos humiliter ſupplicatum ut ſatisfieri ſibi de huiuſmodi debito de benignitate Regia dignaremur. Igitur cum de premiſſis per licteras munitas pendenti ſigillo dicti noſtri Capitanei preſentatas Culmini noſtro conſtet. & predicta yperperorum quatuor millia per diligentem extimationem inventa ſint ualoris Turonenſium libras mille trecentas ad predictam rationem de ſtirlingis decem & nouem & medio pro yperpero ualentibus ſcilicet ſtirlingis ipſis turonenſium ſolidos ſex & denarios ſex ſicut per extimationem eamdem ſimiliter eſt inuentum. de quibus libris mille trecentis turonenſium deductis per Curiam noſtram ad rationem predictam libris viginti ſex ſolidis octo & denarios ſex turonenſium pro yperperis octoaginta uno & ducatis tribus in quibus dampnificata eſt Curia noſtra in venditione dictarum mercium factam per Capitaneum ſupradictum. ſic Idem Capitaneus Curie noſtre ſcripſit. propter quod reſtant turonenſium libre mille ducentum & ſeptuaginta tres ſolidi vndecim & denarij nouem de quibus per uos dictis mercatoribus pro parte noſtre Curie uolumus ſatisfieri. fidelitati ueſtre preſentium tenore precipiendo mandamus quatenus mercatoribus ipſis uel eorum alteri aut certo ipſorum uel eorum

eorum alterius procuratori pro eis. recepturi tamen pro parte Curie nostre ydoneam caucionem quod alter mercatorum ipsorum qui pecuniam predictam receperit seu per procuratorem recipi fecerit solutionem huiusmodi per mercatorem alterum qui absens fuerit firmam & ratam haberi faciat vncias auri quingentas nouem tarenos tredecim & granum vnum ponderis generalis pro predictis libris turonensium mille ducentis septuaginta tribus solidis vndecim & denarijs nouem de pecunia officij uestri que est &c. per manus uestras sine difficultate qualibet exhibere curetis non obstante licteris nostris pendentibus uobis directis de nemini soluendo pecuniam seu in nostris seruitijs conuertendam absque nostro speciali mandato. expresse facientes de ipsis licteris mentionem priusquam vncias auri mille & subsequenter vncias auri tria millia. ipsis mille vncijs computatis in certo termino ad nostram Cameram mitteretis ac quolibet alio &c. recipiatis nihilominus presentes & de hijs &c. cum predictis licteris Capitanei & scripto quietacionis & refutationis expresse continente receptionem Cautionis predicte ad Cautelam tam Curie nostre quam uestri. in uestro ratiocinio producendis. Datum fogie per eundem G (Guillelmum de Farumvilla) *xij nouembris iij Indictionis* (1274).

XI.

Lettera del Re Ferdinando I d' Aragona diretta al Capitano della Grascia di Abruzzo e al Maestro de' Passi di Terra di Lavoro per l'esazione de' dritti della detta Grascia.

Dal Reg. Curie III dell' anno 1469 nel Grande Archivio fogl. 48.

Rex Sicilie

Magnifice Vir Consiliarie & fidelis noster dilecte. Essendo ordinato & statuto per capitulj de vostro officio che de animali pecorinj Caprinj & castratinj deli quali grederete se possano extrahere dali passi de vostra Iurisdictione. Iuxta lo tenore de vostra commissione. Se debea percepere lo derictto Inde ala

 nostra

nostra Corte debito ad ragione delle pecorine & caprine ducati tre per centenaro & de castratinj ad ragione de ducati quattro per centenaro & similiter de animali porcinj ad ragione de ducate dece per centenaro de boue domiti ad ragione de ducate cento per centenaro. Atteso che tali deritto da exigerese ala ditta ragione procede da capituli antiquj delo dicto offitio in tempo de ordinatione deli quali. lo ducato communemente se Intendeva In quisto regno de carlini vethi che se dicono de Re Roberto in loco deli quali soccedeno & so li coronati dalcuno tempo inqua per nuj ordinato & fatto cognare In nostre Ceche & so de quello medesimo piso lega precza & valore che erano li ditti carlinj vethi de re roberto & per consequente lo deritto predicto da pagarese per la extrattione de ditti animali de ditti passi fore del regno Statuto deuerese exigere ad ragione de ducati e debito & deuese exigere ad ragione de dece coronati per ducato per tanto volemo & per la presente scienter & temere ve commettemo & mandamo che lo deritto de ditti animali da exigerese per exitura dalo regno ad ragione de ducati da qua nante lo exegite & fate exigere & pagare ala ragione predicta de dece coronati per ducato, verum de caualli & cose da mangiare cio e virtuaglj granj farina & orgio carne salata caso lardo oglio & ogne cosa spettante ad grassa che dali ditti passi se extrahera deli quali e statuto pigliarese Indinare la decima parte delo valore excepto delo pesce delo qualj e statuto pigliarese lo usato exigerete Indinarj la decima parte delo valore de ipsi Caualli & altre cose preditte che se extraeranno secundo serranno extimati Siche exigerete delle cose prediti Indinarj la decima parte delo valore de ipsi cauallj & cose ad ragione de quella moneta ala quale serra fatta la extimatione del preczo de ipsi Cauallj & cose che se extraheranno & de cio non fate lo contrario per quanto hauite cara la nostra gratia. Datum In terra nostra fogie die xvij decembris MCCCLXViiij Post datum deli pissi che se extraheranno dali ditti passi exigerete la ragione pertinente ad nostra corte secundo e costumato datum ut supra — Nicolaus Antonius de Montibus locumtenens Magni Camerarii — fuit directa Capitaneo grassie apruiij — similis missa fuit magistro passium Terre laboris.

XII.

XII.

Lettera del Re Alfonso II d' Aragona indirizzata a *Gio: Carlo Tramontano* Maeſtro delle Zecche di Napoli e dell' Aquila per la fabbricazione dell'*Alfonſino*, del *Ducato*, del *Coronato*, e dell'*Armellino*.

Dal Reg. Curie II olim IV del 1494 a 1495 nell' Archivio della Real Cancellaria fogl. 109.

Rex Siciliæ &c.

Ioan Carlo: noi hauemo deliberato che in queſte noſtre cecche de napoli & de laquila de qua auante ſe battano le ſoptoſcripte monete de oro & de argento conle lettere intorno deſignate: & che voi como ad maſtro de dicte cecche poſſate fare la prima lettera del nome & cognome voſtro como e ſtato facto inle monete de la felice memoria del ſereniſſimo S. Re noſtro patre colendiſſimo & ad quiſto effecto hauemo ſcripto ad hieronimo le parolo che debia fare tucti li cugni & ſtampe neceſſarie de dicte monete de argiento & de oro con li mucti intorno & con li deſegni notati como da ſopra e dicto & quelli ue debia conſignare como e coſtumato: voi pero lo ſollicitarete & facti ſeranno attenderete ad cognare & baptere le monete como hauemo dicto: & non fate altremente per coſa alcuna la preſente retenerete per voſtra cautela: Datum in noſtris felicibus Caſtris prope terracinam die xxiij Octobris MCCCCLXXXXIIII Rex Alfonſus.

In primis la ſtampa del alfonſino de oro da vna banda lo Re ad cauallo como lo alfonſino uecchio: dalaltra banda lo Re in maieſta con queſte lettere dala banda del cauallo: in bracchio tuo pax & iuſtitia regni tui domine.

Item alo cugno del ducato da una banda la teſta del Re de naturale: & da laltra banda le arme regale como quelle del alfonſino uecchio: con queſte lettere dala banda dela teſta: In dextera tua ſalus mea Domine.

Item al cugno delo coronato da vna banda la coronatione * *da-*

dalaltra banda san michele con queste lettere da la banda dela coronatione : coronauit & vnxit me manus tua Domine.

Item lo armellino daluna banda la sedia del foco & da laltra banda larminio con queste lettere dala banda de la sedia : In dextera tua salus mea Domine — *Io Pontanus* — *Tramontano.*

XIII.

Lettera del Vicerè Duca *d'Alba*, colla quale si ordina a *Gio. Batista Ravaschiero* Maestro della Regia Zecca di Napoli che facesse coniare il *Ducato* di argento.

Dal Libro Giornale del Credenziere Maggiore della Regia Zecca del 1556 dopo del fogl. 109.

Philippus Deij gratia Rex Castelle Aragonum Anglie francie Vtriusque Sicilie hierusalem Vngarie & hibernie.

Magnifice Vir Regie fidelis dilecte: Essendo condotti lj Argienti della Regia corte da Spagna in Gienua hauemo prouisto per seruitio di Sua Maesta & beneficio vniuersale di questo Regno de farli portar a cugnare in questa Regia Zecha di Napoli Et perche la quantita E grande de piu de Trecento millia duccati de valore & a detta Regia Corte correria assai Interesse quando non si Cugnassero presto per rispetto delli debiti che ne ha da pagare per cio hauemo deliberato che de tutti li Argenti che si trouano al presente in questa Zecca & dellj altrij ch' appresso Ci concorreranno li Primi a Cugnare siano quelli di detta regia Corte la quale e cosa giusta che sia preferita allj altrij maxime per rispetto dello Interesse & danno che ne li ueneria non dando la moneta a tempo a lj soj Creditorij.

Per tanto ve dicimo e comandamo che detti argientj dela Regia Corte li facciate cugnar prima deli Altrij como e detto fandoci usar la debita diligentia & accioche siano breuemente expeditj per dar locco che dopo si cugneno li altrij de particularje persone quanto piu presto si possa prouederete che se ne facciano de stam-

stampa noua Insino al numero di centomillia pezi che ognuno di essi uallia diece Carlini con la figura de Sua Maesta da una banda e dalaltra ce sia Hilaritas uniuersa. *e la restante quantita di detti argienti farete cugnare de mezi duccati como se sono cugnati e cugnano di presente. E tutta la detta moneta si fazia di questa legha & peso como si fanno le altre monete che in detta Zecha se Cugnano & uolemo che detta moneta cugnanda de ualore de diece carlini se abbia da nominare Duccato e non patacha o Canfrone como altre uolte è stata nominata e sia del peso secondo auimo ordinato al Magnifico Leonardo de Zochis alias Terrazina Conservatore deli Campionij originalij dela Regia Zecha e cosi exequerite che tal e nostra uolonta. Datum In pallatio Regio prope Castrum nouum Neapolis die xviij mensis Maij MD quinquagesimo sexto — Il Ducha dalba — Vidit Polo Regens — Vidit Villanus Regens — Auitara pro Martirano Secretario — In Curie primo fol. 38 — Al magnifico Io: baptista Rauaschiero Mastro di Zecha.*

INDICE DE' CAPITOLI.

		ERRORI.	CORREZIONI.
pag. 4 not. 2 lin.	3	XVI Indizione	XIII Indizione
15 not. 3 lin.	8	XV Indiz.	XII Indizione
	12	XVI Indiz.	XIII Indizione
	26	XVI Indizione	XIII Indizione
30	ult.	*semplici*	*piccioli*
38	17	novellavemente	novellamente.
48	pen.	Angioni	Angioini

Raf. Aloja inc.